

TORNATA DEL 23 MARZO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

SOMMARIO. *Presentazione delle relazioni sul bilancio degli affari esteri e sopra alcuni capitoli del bilancio. — Lettura di progetti di legge dei deputati Morelli Salvatore, Pellatis, Mazziotti e Carcani. — Avvertenza d'ordine del presidente. — Domanda del deputato Farini per la deposizione di documenti sui poteri conferiti al reggente militare della prefettura di Ravenna — Dichiarazione in senso negativo, e osservazioni del ministro per l'interno — Replica del deputato Farini — Incidente d'ordine, nel quale parlano i deputati Mussi e Oliva — Riserva del deputato Farini. — Proposizione del deputato Pisanelli per la nomina di commissari della Giunta sulle elezioni, approvata. — Discussione generale dello schema di legge per la parificazione di trattamento daziario per alcune merci oggi esenti dal dazio di esportazione soltanto per via di terra — Osservazioni del deputato Del Zio, e sua proposta sospensiva — Considerazioni in diverso senso dei deputati Minghetti, Nisco, Farini e La Porta, e del ministro per le finanze — Emendamenti dei deputati Merizzi e La Porta — Altre osservazioni dei deputati Del Zio, D'Ondes-Reggio Vito, e del ministro per le finanze — Incidente d'ordine — Si riconosce che la Camera non è in numero.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

FOSSA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto della seguente petizione:

12,850. Mibelli Domenico e figlio, proprietari ed esercenti i mulini a vapore nell'isola d'Elba presso Portoferraio, espongono che per la ritardata rimessione del contatore quello stabilimento restò per sei mesi inoperoso con grave loro danno, e chiedono, a compenso delle perdite subite, di essere esonerati dal pagamento della tassa pel lavoro effettuato nell'anno decorso.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

BERTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio del Ministero degli esteri. (V. Stampato n° 8-A)

SEISMIT-DODA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera, per incarico della Commissione generale del bilancio, la relazione intorno ai capitoli sui quali la Camera fece riserva nella discussione dell'esercizio provvisorio, e che motivarono l'adozione dell'ordine del giorno dell'onorevole Avitabile. (V. Stampato numero 14-B)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE E ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura di alcuni progetti di legge, dei quali il Comitato privato ha ammessa la lettura in seduta pubblica.

FOSSA, segretario. Dà lettura del seguente progetto di legge del deputato Morelli Salvatore sull'abolizione del giuramento politico.

SIGNORI! — Uno degli atti di libertà di cui presso tutte le nazioni civili si sente premuroso bisogno, è l'abolizione del giuramento politico.

Mirando esso ad allargare, restringere o confermare il senso del mandato, finisce per essere una misura immorale, oltraggiosa alla dignità degli eletti, ed inutile per lo scopo che si propone.

È immorale inquantochè, coll'elasticità di una formola artificiosa, modifica la consistenza spontanea del dovere assunto col patto elettorale, antepoendo d'ordinario al bene delle nazioni quello di chi è preposto al reggimento della cosa pubblica.

È oltraggioso inquantochè a priori eleva un dubbio di infedeltà sull'adempimento degli impegni accettati colla candidatura.

È inutile, da ultimo, perchè l'uomo onesto non ne ha bisogno, sentendo nella propria coscienza lo stimolo al dovere, e il disonesto, avvezzo a tradirlo per sistema, non l'osserva neppure quando vi fosse coartato moralmente.

Risultando dunque dalla gravità di tali vedute i pericoli e l'inefficacia del giuramento politico, io mi determino a proporre l'abolizione col seguente disegno di legge, nella lusinga che voi lo vorrete approvare, avvertendo al par di me l'urgenza di demolire questa vecchia barriera, la quale, quando non fosse un espediente capzioso ad escludere dal lavoro patriottico gli ingegni suscettibili, quando non fosse inganno alle cre-

dule moltitudini, ed ingiuria all'umana dignità, è però sempre un turbamento, una profanazione del retto senso morale, che si ha l'obbligo di ricostituire nella coscienza del popolo italiano, purgato di qualsiasi pregiudizio tradizionale.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico.

Tutte le disposizioni legislative, comprese anche quelle dei numeri 22, 23 e 49 dello Statuto intorno al giuramento politico, sono abrogate.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Morelli di dichiarare in qual giorno intende di svolgere questo suo progetto di legge.

MORELLI SALVATORE. Se crede l'onorevole presidente, si potrebbe stabilire lo svolgimento di questo progetto di legge per venerdì o per lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Lo stabiliremo per lunedì.

MORELLI SALVATORE. Benissimo.

FOSSA, segretario. Dà lettura del progetto di legge del deputato D'Ondes-Reggio Vito, relativo alla libertà d'insegnamento e delle professioni, così concepito:

CAPO I.

Della libertà d'insegnamento.

Art. 1.

L'insegnamento è libero. Può esercitarlo chiunque goda dei diritti civili.

Art. 2.

Ogni legge preventiva sul medesimo è proibita.

Art. 3.

I reati che possono commettersi coll'insegnamento sono puniti secondo la legge.

CAPO II.

Della libertà delle professioni.

Art. 4.

L'esercizio della professione è libero.

Art. 5.

Per i magistrati ed i notai, per i medici-condotti ed i farmacisti restano in vigore le presenti leggi, eccetto che coloro che si presentano per essere esaminati ed ottenere la laurea o la licenza, non sono obbligati a provare ove abbiano studiato.

Disposizione transitoria.

Articolo unico.

Finchè non sarà promulgata un'apposita legge sui reati che possono commettersi nell'esercizio dell'insegnamento, saranno applicate ai medesimi le pene che sono in vigore pei reati di stampa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole D'Ondes-Reggio a dichiarare in qual giorno intenda svolgere il suo progetto di legge.

Voci. Non c'è.

LANCIA DI BROLO, segretario. Dà lettura del seguente progetto di legge, presentato dall'onorevole Pellatis, per l'abrogazione delle leggi vigenti sulla milizia comunale ed istituzione nuova di essa.

TITOLO I.

**Abrogazione delle leggi vigenti sulla milizia comunale—
Nuova istituzione, ufficio ed organizzazione della medesima.**

CAPO I.

Abrogazione delle leggi vigenti sulla milizia comunale ed istituzione ex-novo di essa.

Art. 1.

Sono abrogate colla presente le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, nonchè tutti i relativi decreti ed ordinanze per modifica e schiarimenti.

Art. 2.

Viene istituita in tutto il regno la milizia comunale.

Art. 3.

Il suo ordinamento sarà permanente. Potrà essere sospesa o disciolta in caso di inobbedienza, riunione illegittima, deliberazione od ingerenza in materia estranea alla sua istituzione.

La sospensione può decretarsi dal prefetto, salvo ricorso al ministro degli'interni, e non potrà durare oltre a due mesi.

Lo scioglimento sarà pronunziato per decreto reale ed il riordinamento non potrà protrarsi ad oltre sei mesi.

Art. 4.

L'ufficio della milizia comunale consisterà nel difendere i diritti consacrati dallo Statuto, mantenere forza alla legge, conservare ed all'uopo ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica;

Tutelare la proprietà contro i furti campestri.

Art. 5.

La milizia comunale sarà organizzata comune per comune a spese dell'erario comunale.

Art. 6.

Nei comuni non rurali tutti i cittadini dello Stato, salve le infrascritte eccezioni, i quali pagano il censo necessario per essere elettore comunale, dagli anni 20 compiuti fino al 45° pure compiuto, sono di diritto nel comune dove hanno il legale loro domicilio o l'abituale loro dimora, iscritti nel ruolo della milizia comunale. Il censo pagato dal padre, dalla madre, dalla moglie, data in ogni caso la condizione di convivenza, sarà considerato come pagato rispettivamente dai figli e dal marito.

Art. 7.

Nei comuni di campagna e borgate e frazioni rurali dei comuni di città, tutti coloro che vi abbiano dimora ed abbiano compiuti gli anni 18 e non oltrepassino i 50 e siano lavoratori di fondi ivi situati o come proprietari o come affittuari e come soci parziari, saranno iscritti in un ruolo speciale per servizio di tutela della proprietà contro i furti campestri.

Art. 8.

Dietro sua domanda, avrà diritto ad essere ammesso nei ruoli di città, con diritti e doveri pari agli iscritti d'obbligo, ogni altro cittadino il quale abbia compiuti gli anni 18 e non oltrepassi i 55, semprechè non vi osti taluna delle eccezioni per cui dalla presente legge ne viene pronunziata l'esclusione.

La domanda per iscrizione dovrà essere rivolta alla ammissione alla matricola entro il settembre, corredata, per quanto concerne i minori di anni 21, dalla dichiarazione di assenso del padre o tutore del petente.

L'iscrizione sarà obbligatoria pell'intero anno incipiente col prossimo susseguente gennaio.

Art. 9.

Non potranno essere ammessi nei ruoli:

Gli esclusi dalla leva militare;

I condannati all'interdizione dai pubblici impieghi;

I condannati o prosciolti dall'accusa per azioni colpose aventi per causa la cupidigia di lucro od altro titolo infamante;

Gli ammoniti a termini della legge di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Non saranno tenuti a prestare servizio:

I ministri di un culto qualsiasi;

I consoli e vice-consoli delle potenze estere;

I funzionari cui spetta il diritto di richiedere la pubblica forza;

I militari in attività di servizio e quelli che sono

addetti ad un servizio attivo e continuato presso l'esercito o la regia marina; gli operai dei portici degli arsenali e quelli delle manifatture d'armi, i quali sieno ordinati militarmente;

Le guardie municipali, quelle di questura, e le forestali sì pubbliche che private;

Gli uscieri, i custodi e gl'inservienti alle pubbliche amministrazioni;

I guardiani delle carceri;

I domestici ed inservienti delle dogane;

I funzionari obbligati sia per destinazione, sia per eventuali circostanze a reggere un pubblico ufficio;

Gli impiegati delle amministrazioni sanitarie, dei telegrafi, delle poste e delle strade ferrate;

I membri delle Giunte municipali e loro sostituti;

I membri del Parlamento;

I funzionari dell'ordine giudiziario;

I pubblici insegnanti;

I percettori dei tributi dello Stato ed i loro commessi sostituti approvati;

I medici e chirurghi ordinari dei pubblici spedali, i medici e chirurghi condotti, i farmacisti dei pubblici spedali, e quelli l'assenza dei quali lascierebbe la farmacia senza servizio;

I membri del Consiglio di disciplina della milizia comunale;

Le persone infine che per condizione fisica siano state debitamente riconosciute non idonee al servizio.

CAPO II.

Formazione ed organizzazione della milizia comunale.

Art. 11.

In ogni comune vi sarà una Commissione alla matricola, ossia alla formazione, conservazione e modificazione dei ruoli, sì pel servizio di città che per quello di campagna.

I membri di essa saranno eletti dal Consiglio comunale, anche fuori del suo seno, però fra i comunisti. Non potranno però essere fra gli obbligati al servizio.

Art. 12.

Ugualmente in ogni comune vi sarà un Consiglio di ricognizione ed un Consiglio di disciplina.

Sì l'uno che l'altro saranno nominati dal Consiglio comunale, anche fuori del suo seno, però fra i comunisti.

I membri del Consiglio di ricognizione non potranno essere fra quelli obbligati al servizio.

Nessuno potrà ad un tempo far parte dell'uno e dell'altro di questi Consigli o dell'amministrazione di matricola.

Art. 13.

I membri della Commissione e Consigli anzidetti du-

reranno in carica quattro anni, e di due in due ne sarà rinnovata la metà.

Sarà ammessa la rielezione.

Art. 14.

Mancando il Consiglio comunale alle elezioni e rinnovazioni di cui i precedenti articoli 11, 12, 13, trascorso che sia il mese di settembre, provvederà direttamente alle stesse la regia prefettura.

Art. 15.

Gli eletti, salvo il caso d'immediata conferma, non potranno essere dispensati dall'incarico che verso il pagamento di italiane lire 100, che andranno a beneficio della cassa comunale ed a partita dell'istituzione.

Art. 16.

Tanto la Commissione di matricola, quanto i Consigli di ricognizione e di disciplina funzioneranno nei modi che saranno prescritti da apposito regolamento, e saranno presieduti dal sindaco, oppure da un suo delegato, da deputarsi di volta in volta, ed il quale non faccia parte della Commissione o Consiglio che fosse incaricato di presiedere, ma abbia le condizioni volute per esservi chiamato.

Art. 17.

Entro il 25 ottobre di ogni anno la Commissione di matricola pubblicherà nell'albo dell'ufficio della Giunta del comune i ruoli della milizia comunale.

In caso di mancanza provvederà la prefettura a spese comunali, salvo indennizzo del comune verso chi di ragione, in modo che i ruoli sieno pubblicati non più tardi del 10 del successivo novembre.

Nel perentorio termine di giorni cinque dalla pubblicazione degli stessi potranno interpersi i creduti reclami al Consiglio di ricognizione, il quale dovrà decidere, sotto le comminatorie che saranno portate dal regolamento, entro i successivi dieci giorni.

Art. 18.

Contro le decisioni del Consiglio di ricognizione sarà ammesso il ricorso al Consiglio comunale, da prodursi nel perentorio termine di giorni cinque. Il Consiglio comunale, sotto la sua responsabilità, dovrà deliberare entro il 15 del mese stesso di dicembre.

Art. 19.

Il deliberato dal Consiglio comunale sarà di massima inappellabile. Potrà tuttavia contro di esso, nel perentorio termine di giorni otto, interpersi straordinario ricorso alla prefettura per titolo di violazione formale della presente legge. Tale ricorso non sarà sospensivo, nè potrà essere accettato a protocollo se non verso la prova dell'eseguito deposito in cassa comunale di lire venti, di cui sarà pronunciata la totale o parziale per-

dità a vantaggio della cassa comunale, nel caso di reiezione del ricorso stesso.

Non si darà reclamo contro la decisione della prefettura.

Art. 20.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina potrà interpersi ricorso al tribunale provinciale.

Esso sarà sospensivo e dovrà essere prodotto entro il perentorio termine di giorni otto.

Contro la decisione del tribunale, sarà ammissibile il reclamo all'eccellentissima Corte di cassazione per titolo di incompetenza, di eccesso di potere e di violazione formale della presente legge o del regolamento relativo.

Dovrà però essere interposto nel termine di giorni otto, e non potrà essere ricevuto se non sia corredato della ricevuta constatante il previo deposito in cassa comunale di lire cento, del quale l'eccellentissima Corte, a norma dei casi, pronuncerà la parziale o totale perdita, sempre a beneficio della cassa comunale stessa.

Art. 21.

In ogni comune la milizia comunale sarà organizzata a seconda della sua forza numerica, non caleclati i suprannumerari, in pelottoni, compagnie, battaglioni, legioni, brigate e divisioni.

I rispettivi quadri saranno regolati dietro le norme vigenti nelle regie truppe di linea.

Art. 22.

I sott'ufficiali e gli ufficiali fino al grado di capitano inclusivo sempre, ed a quello di maggiore allorchè questi non sia capo di corpo, saranno eletti, nelle forme prescritte dal regolamento, dai componenti il rispettivo battaglione, quest'ultimo, e la rispettiva compagnia i primi, a maggioranza assoluta di voti al primo turno e relativa al secondo.

L'adunanza sarà convocata dal sindaco, e da lui o da un suo delegato speciale presieduta, e da tenersi fra il 18 ed il 25 dicembre di ogni anno.

Art. 23.

La validità delle elezioni potrà essere impugnata entro cinque giorni con reclamo alla Giunta municipale, la quale deciderà in concorso del Consiglio di ricognizione in via inappellabile.

Art. 24.

Andando deserta la riunione delle elezioni, di cui il precedente articolo 22, queste saranno fatte dalla Giunta municipale e dal Consiglio di ricognizione in via inappellabile, nel termine di giorni cinque.

Art. 25.

Gli eletti, prima di assumere le loro funzioni, e nel giorno che sarà loro fissato dal sindaco, dovranno pre-

stare il giuramento di obbedienza allo Statuto ed alle leggi dello Stato, e di fedeltà al Re costituzionale.

Mancando senza giustificazione alla prestazione di esso, saranno considerati come rinunciatari, e si procederà alla loro sostituzione. Essi non potranno essere rieletti che dopo un anno.

Art. 26.

Gli eletti resteranno in carica dal 1° gennaio in poi, e cesseranno col 31 dicembre, qualunque fosse il momento in cui avessero effettivamente cominciato ad esercitare le proprie funzioni.

Avranno però l'obbligo, dietro invito del sindaco, di continuare nel loro ufficio fino al 31 del successivo gennaio.

Art. 27.

Nessun graduato potrà essere rieletto al grado stesso se non dopo decorso un anno dall'espri del termine ordinario delle sue funzioni. Potrà esserlo invece in qualsiasi momento ad uno inferiore.

Art. 28.

Gli eletti potranno rinunciare al grado loro conferito verso il pagamento a beneficio della cassa comunale della seguente tassa graduale, e cioè: di lire 20 pel grado di caporale o sergente, di lire 50 per quello di sottotenente; di lire 75 per quello di luogotenente; di lire 100 per quello di capitano, e di lire 200 per quello di maggiore, quando sia eletto dal battaglione.

Chi pagò la rispettiva tassa di rinuncia potrà, senza ulteriore pagamento, nell'anno relativo e nel prossimo susseguente rifiutare un grado eguale o superiore.

Art. 29.

I bassi ufficiali stipendiati saranno nominati dal Consiglio comunale pel corso di anni due, e potranno sempre essere confermati.

Art. 30.

I comandanti di divisione, quelli di brigata, quelli di legione, quelli di battaglione, quando sieno capi di corpo, e gli aiutanti maggiori ufficiali saranno nominati dal Re sopra terna proposta dal Consiglio comunale.

I comandanti di divisione e di brigata sempre, e quelli di legione e di battaglione quando sieno capi di corpo avranno gli stipendi e competenze corrispondenti al rispettivo grado nelle reali truppe di linea, ed a peso della cassa comunale.

Art. 31.

Sarà determinato dal regolamento quali sott'ufficiali abbiano a ricevere stipendio od indennizzo, ed in quale misura.

Art. 32.

Nè militi nè sott'ufficiali nè ufficiali avranno uniformi.

Sarà fissato dal regolamento il distintivo sì pegli uni che pegli altri, da usarsi solo in caso di servizio.

Art. 33.

I gradi non importeranno gerarchia, ma semplicemente ufficio.

I graduati tuttavia, quando abbiano il prescritto distintivo, avranno diritto agli onori delle armi.

CAPO III.

Dipendenza della milizia comunale.

Art. 34.

La milizia comunale dipenderà esclusivamente dal proprio sindaco, il quale, sia dell'impiego, sia del non impiego di essa, risponderà personalmente al Governo in sede amministrativa ed eventualmente all'autorità giudiziaria per titolo di azione od omissione colposa a pregiudizio sia dello Stato, sia de' comuni, sia de' privati.

L'azione giudiziaria però non potrà mai essere intrapresa che ad istanza di parte.

TITOLO II.

Del servizio, dell'istruzione e delle pene.

CAPO I.

Del servizio.

Art. 35.

La milizia comunale non potrà adunarsi se non dietro invito del sindaco.

Essa non potrà deliberare nè altrimenti prendere ingerenza in materie estranee alla sua istituzione.

Nelle città non potrà essere obbligata a verun servizio ordinario, eccettuati quelli di guardia d'onore al Parlamento nazionale durante le Sessioni, ed al Re ove egli trovisi effettivamente.

In entrambi i casi sarà permessa la sostituzione con altro milite del comune.

Art. 36.

Nelle campagne e nelle borgate e frazioni rurali, la rispettiva milizia comunale sarà tenuta al servizio ordinario di pattuglia nelle epoche e nelle misure che saranno dal sindaco determinate.

La milizia di una frazione potrà essere impiegata anche in un'altra o più del comune stesso.

Sarà ammessa la sostituzione con altro dei militi qualunque del comune.

Art. 37.

La milizia di un comune, a richiesta del sindaco di

un altro, potrà essere impiegata in questo. Il servizio però non sarà obbligatorio. Quelli che vi si prestassero avranno diritto alle competenze e somministrazioni in natura, e saranno regolati dalle norme stesse come i militari.

Chi avrà aderito a tale prestazione dovrà proseguire nella medesima per quindici giorni continui, sotto comminatoria delle pene disciplinari qui appresso stabilite, ed eventualmente delle fissate dalla legge comune per atti od omissioni da cui derivi un danno pubblico o privato.

Art. 38.

I militi feriti in causa di servizio avranno diritto al trattamento per simile caso stabilito a favore dei militari, e sarà loro dovuto dal comune a vantaggio del quale sarà stato impresso il servizio stesso.

Art. 39.

Tanto nelle città che nelle campagne la milizia comunale sarà chiamata sotto le armi nella festa dello Statuto.

Art. 40.

Essa dovrà prestare servizio straordinario in caso di tumulti, incendi, inondazioni ed altre speciali circostanze in cui il suo intervento possa riuscire di pubblico vantaggio.

Art. 41.

Nei casi di cui nei precedenti articoli 39 e 40 non sarà ammessa la sostituzione.

Art. 42.

Sarà in facoltà del sindaco il lasciare o no le armi in custodia ai militi. Nel primo caso dovrà ognuno, sotto la propria responsabilità, curarne la conservazione.

CAPO II.

Dell'istruzione.

Art. 43.

Ogni anno, tanto nella primavera che nell'autunno, vi saranno sei giorni d'istruzione.

Saranno dispensati dall'intervenirvi coloro che, nel termine fissato dal regolamento, si saranno offerti a subire gli esami dal regolamento stesso prescritti, e li sosterranno effettivamente con buon esito. Pegli uffiziali non vi sarà dispensa.

Il sindaco fisserà i giorni ed il luogo per l'istruzione, che potrà anche essere chiuso al pubblico, e nominerà la Commissione per gli esami.

CAPO III.

Delle pene.

Art. 44.

La mancanza non giustificata al servizio prescritto nei precedenti articoli 37, 39 e 40, od all'istruzione;

l'insubordinazione durante il servizio stesso; l'abbandono arbitrario del posto, e qualsiasi atto di contegno riprovevole, saranno deferiti al Consiglio di disciplina, salvi i casi di colpe cadenti sotto le sanzioni del diritto comune, la conoscenza delle quali spetterà all'autorità ordinaria di punitiva giustizia.

Art. 45.

Il Consiglio di disciplina applicherà le seguenti pene, delle quali sarà sempre data pubblicazione coll'ordine del giorno da affiggersi nell'albo del comune e negli altri luoghi ove di consueto si pubblicano le disposizioni della Giunta comunale.

Tali pene saranno:

1° La dichiarazione semplice di biasimo;

2° La medesima, con multa dalle 5 alle 200 lire, che andranno in ogni caso a beneficio della cassa comunale;

3° La decadenza dal grado, la quale importerà sempre il pagamento della tassa di rinuncia raddoppiata a titolo di multa;

4° La sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi e politici per un tempo determinato da accompagnarsi sempre col *maximum* della multa.

La multa non soddisfatta entro 14 giorni dall'intimazione della sentenza non reclamata o non suscettibile di reclamo, sarà convertita in arresto personale commisurato in ragione di giorni 1 per ogni lire 2.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

La presente legge andrà in vigore ed attività il giorno primo gennaio 1871.

Il Governo del Re è incaricato di procedere alla sua attivazione e di provvedere con opportuno regolamento alla piena sua esecuzione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Pellatis quando intenda svolgere la sua proposta di legge.

(Non è presente.)

Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di dichiarare quando intenda svolgere il disegno di legge del quale si è dato or ora lettura.

D'ONDES-REGGIO VITO. La materia essendo grave, e volendo che la discussione che s'intraprenderà non possa dirsi intempestiva; desiderando che anche gli avversari alla mia proposta abbiano tempo a considerarla maturamente, prego il signor presidente di volere porre all'ordine del giorno del 25 del prossimo aprile l'esposizione delle ragioni che io dovrò fare.

PRESIDENTE. Rimane inteso che lo svolgimento della sua proposta avrà luogo nella tornata del 25 aprile.

MACCHI, segretario. Dà lettura del disegno di legge

presentato dall'onorevole Mazziotti, per la riforma dell'organamento giudiziario e di alcuni articoli della procedura penale, concepito come segue:

SIGNORI! — L'ordine e la libertà di uno Stato costituzionale stanno nell'equa divisione dei tre poteri: il legislativo, il giudiziario e l'esecutivo, e quando l'uno non invade le attribuzioni dell'altro.

In Francia tutti i diversi Governi credettero nelle varie vicende politiche servirsi del potere giudiziario, come mezzo per rassodarsi nel potere: lo centralizzarono e lo resero dipendente.

In Italia, ove il nuovo regno è sorto per spontanea volontà di tutti i diversi Stati, il potere giudiziario non dev'essere mezzo a verun altro potere, nè avere altro scopo, che la imparziale, indipendente, sollecita ed economica amministrazione della giustizia.

Se non ha le due prime qualità, esso diventa ingiusto.

Se non ha la terza, esso si rende inefficace nello scoprimento del vero e nel salutare esempio della punizione de' rei, e produce un malcontento per denegata giustizia.

Sel'amministrazione della giustizia non è economica, rovina le finanze dello Stato e quella dei cittadini; ed invece di proteggere i poveri ed i deboli contro i ricchi ed i potenti, diviene complice dell'oppressione dei secondi contro i primi.

Questi principii sono troppo noti a tutti i miei colleghi meglio che a me, ed io non fo che ripeterli a me stesso in sostegno del mio progetto; ed anche perchè li veggo poco, anzi ad effetto opposto dai legislatori applicati.

Il rendere una la Corte di cassazione non renderebbe una per certo la giurisprudenza, perchè non può essere composta di una sola sezione, nè degli stessi membri; ed anche perchè la scienza non è stazionaria.

Molto meno lo potrebbe essere ora in cui si tratta di violazioni di leggi, che erano diverse quanti gli Stati in cui era divisa l'Italia.

Una sarebbe economica pel pubblico erario, ma rovinerebbe i particolari. Il solo scopo di centralizzare per renderla dipendente, la potrebbe desiderare una e nella sede del potere esecutivo.

Non troverei giusto sopprimere quella che fa cause uguali alle altre tre insieme unite; nè trovo infine opportuno di gittare quest'altro pomo di discordia in mezzo a noi ed al paese, nè sarò certamente io quello che oserà slanciarlo.

Altro mezzo di dipendenza si è il pubblico Ministero negli affari civili, e la sua abolizione frutterebbe imparzialità di giustizia, ed economia. Lascio però al Ministero il considerare se, piuttosto che trapiantare questa istituzione nelle provincie venete, dove fortunatamente non esiste, non fosse più opportuno sradicarla dappertutto; non essendo in conflitto nelle cause

civili la società offesa con l'imputato. Nelle cause civili l'applicazione della legge è affidata a tutto il collegio, od al pretore, e quindi è superfluo un magistrato appositamente creato per intervenire in alcune date cause. Come organo amministrativo potrebbero continuare i Ministeri pubblici per gli affari penali e civili, ed affidare questi ultimi più particolarmente ai presidenti.

Convengo della necessità di mantenerlo pel ramo penale, ma non posso convenire di renderlo amovibile, in contraddizione dell'articolo 69 dello Statuto. Al più potrei condescendere che sia amovibile nel suo pubblico mandato, ma non nella sua qualità magistrale.

Per la indipendenza, rapidità, economia, e più facile scorrimento del fatto, stimo localizzarsi in ciascuna capitale di provincia le Corti d'Assisie con le sezioni di accusa, ed abolire le Camere di Consiglio che ritardano le cause. Ma se per le provincie meridionali si potrebbero rendere permanenti le Assisie, che durano l'intero anno, rimarrebbero oziose nei capoluoghi delle piccole provincie di altre parti d'Italia per la maggior parte dell'anno. Quindi, facendo voti che il Ministero proponga una più equa ripartizione del regno, e che tolga le Assisie nomadi e dispendiosissime, fin da ora propongo che venga tolto il soprassoldo ai girovaganti consiglieri, ai quali si possono al più concedere le sole spese del puro trasferimento;

Che vengano abolite le sezioni d'accusa e le sezioni penali nelle sedi delle Corti d'appello, i tribunali circondariali con le Camere di Consiglio ed i giudici istruttori; e che sia stabilito un solo tribunale per ciascuna provincia, attribuendo ad esso le facoltà riunite della Camera di Consiglio e della sezione d'accusa.

Non si vedranno così i processi svagare dal pretore ai giudici istruttori, ai procuratori regi, alle Camere di Consiglio, ai procuratori generali, alle sezioni d'accusa, al Ministero pubblico presso le Assisie; e finalmente presso questa eminente Corte; se non si saranno intanto smarriti nel lungo viaggio, ed al reo non sarà riuscito di scampare dal rigore della giustizia per una delle tante porte improvvidamente ad esso dischiuse dall'attuale organamento giudiziario, che inceppa la giustizia, fa pendere per lungo tempo la spada di Damocle sulla testa dell'imputato, stanca il pubblico con tanti giudici, rivolge la compassione dalle vittime agl'imputati che si veggono senza condanna, e porta grave dispendio all'erario ed alle parti che hanno bisogno di essere difese presso ciascun giudice.

Perchè non vi dev'essere privilegio di foro per nessun ceto, credo attribuirsi allo stesso tribunale civile gli affari commerciali. Sarebbe desiderabile però che, come v'è la Camera di disciplina per gli avvocati ed il giurì pei giudizi penali, vi fosse così un Consiglio consultivo per i negozianti ed anche per gl'ingegneri. Ma, sperando che ciò si faccia in una completa riforma organica, in seguito di proposta ministeriale, non man-

cando al Governo tutti i dati statistici occorrenti, mi restringo ad accennare questa idea, ed a proporre che negli affari commerciali venissero come onorari ammessi due principali negozianti, scelti tra quelli del capoluogo della provincia e senza stipendio. I medesimi sarebbero i primi a votare.

Restringendo in ciascun mandamento la giurisdizione correzionale, e rendendola così inappellabile, si potrà fare di meno della sezione della Corte d'appello del ramo penale, e perciò ne proponeva di sopra la soppressione; e quindi si avrà altro fonte di risparmio di tempo e di denaro. Se pei gravi misfatti non è ammesso l'appello, sarebbe un assurdo ammetterlo contro il verdetto reso per delitti senza essere motivato e come la pura espressione della indipendente coscienza, come sarebbe irriverente alla maestà della nazione il chiedere agli elettori la ragione della scelta dei propri rappresentanti. L'uno e l'altro è un atto sovrano che bisogna con riverenza rispettare.

Le leggi sono tutte uguali fra di loro, e quindi ammissibile sempre ed in tutti i casi il ricorso tanto da parte del Ministero pubblico, ed in questo caso anche dalla parte civile, quanto da parte del condannato.

L'autorità pubblica nei piccoli delitti che non compromettono l'ordine, non dev'essere più zelante degli offesi; e quindi, oltre il reato contro il pudore, penso doversi estendere l'ambito dell'azione privata ai delitti punibili fino ad un mese di carcere, ed in uguale proporzione la facoltà delle discolpe, essendo altro bisogno del cuore umano il perdonare. Non potrà però goderne il recidivo.

Ogni cittadino, anche accusato, ha la presunzione della innocenza fino alla condanna; e non è giusto che soffra, chi può essere innocente, il carcere preventivo, se la sicurezza pubblica non impone l'opposto.

Quindi la necessità delle libertà provvisorie.

Fra tante tasse perchè restare privilegiato il delitto? Abbia anch'esso il suo balzello quando viene condannato, e quando vuol godere l'imputato la libertà provvisoria, e non sia povero.

Garanzia della libertà individuale è il sostituire il giudizio dei più all'arbitrio di un solo. In tal modo si ispira maggiore fiducia al pubblico, maggior tranquillità di coscienza ai giudici, e maggiore rassegnazione agli stessi imputati. Riunita l'Italia, parve una mostruosità, radicata specialmente sotto il Governo assoluto nelle meridionali provincie, il dominio di un solo, accusatore e giudice, nei mandamenti allora detti circondari.

La legge piemontese del 20 novembre 1859, creando i tribunali correzionali e civili in ciascun circondario, garentiva la libertà individuale, ma impoveriva l'erario pubblico.

Col sistema ibrido attuale, dividendosi il ramo correzionale tra pretori e tribunali, e chiamandosi diverse gerarchie nei giudici della stessa materia, non si hanno

i vantaggi nè dell'uno, nè dell'altro, e si hanno gl'inconvenienti di entrambi.

Bisogna quindi moltiplicare i giudici, o riunendo, per giudicare i delitti tre pretori viciniori nella sede di uno dei tre, od in luogo più centrale; dando al più antico di nomina la presidenza, ed in caso di parità al più vecchio; ovvero dando a ciascun pretore due assessori, scelti a vicenda tra i vicepretori e conciliatori.

Ma nel primo caso tre sedi, od almeno due, di mandamento restano vacanti e le cause arretrate.

Nel secondo, o il pretore come più abile sopraffà gli assessori, o questi coalizzati in sistematica opposizione sopraffanno quello. Per ambo i casi è indispensabile l'appello; e quindi i tribunali correzionali: se non si vorrà, tolti questi, far percorrere ai testimoni un più lungo tratto con spesa maggiore, per portarsi al capoluogo della provincia.

In un'amministrazione bene ordinata le sfere del potere devono essere omogenee, sebbene abbiano una più o meno estesa orbita, uno deve essere lo scopo, una l'origine, ed una di tutte la sintesi.

Se il giuri si usa per i crimini, perchè non sarà idoneo per i delitti? Anzi scegliendosi i giurati nello stesso luogo del reato, questi conoscono gli antecedenti dell'accusato, dei testimoni e tutte le circostanze locali; e quindi sono i veri giudici dell'accusa, cioè di definire se l'imputato è reo di quelle cose che il pubblico accusatore gli attribuisce.

I dottori della legge, in un'atmosfera superiore ai giudicabili, schiavi del proprio sistema, prevenuti dagli ordini del potere esecutivo, impressionati dalle minuzie dei casisti, dai diversi pareri degli autori, dalla stessa variabile giurisprudenza, non si sanno porre nelle circostanze in cui si sarebbe trovato il voluto delinquente, non assodare il fatto senza pensare alla pena; ed, avvolti in mille congetture, non seguono l'impulso della pubblica coscienza, che per quella legge naturale, impressa dal dito di Dio nel cuore di ogni uomo, irresistibilmente si pronunzia senz'ambagi, senza sottigliezze e senza sofismi. Il giudizio del popolo è quello stesso di Dio.

Non credo che il giuri fosse d'invenzione moderna, e tanto meno nato in tempi semibarbari, ovvero in tempi rivoluzionari. Senza parlare degli antichi popoli, e se fra essi vi fossero vestigia di questa istituzione presso i Romani, la legge ammetteva l'appello dal giudizio de' consoli; nè potevasi punire verun cittadino romano senza il consenso del popolo.

Presso i Greci nella culta Atene si traevano a sorte ogni anno, tra i cittadini, che non avevano meno di 30 anni ed avevano interi i diritti della cittadinanza, seimila giudici detti Dicasti od Eliasti. Anzi anche i Dieteti in numero di 40, o forse di 440, erano nominati per tribù, e giudicavano come una specie di arbitri nelle cause private, che i litiganti avessero voluto sottoporre al loro giudizio.

Solone poi ordinò che le cause d'incendio e di omicidi volontari fossero giudicate dagli Areopagiti, lasciando cause di minore importanza agli Efeti.

Quindi in Grecia avveniva all'opposto di noi in cui le cause maggiori si danno ai giurati. Ciò serve sempre più a dimostrare che non vi è nessun pericolo, se da noi si affidano le cause de' crimini al giuri, di attribuirgli ancora quelle dei delitti.

Propongo quindi per ogni mandamento un tribunale di assisie, composto del pretore presidente, di quattro giurati ed un supplente, e di un Ministero pubblico di nomina regia.

Il rifiuto di cinque da parte del Ministero pubblico, e di altrettanti dalla parte degli imputati garantisce la proba imparzialità del giuri

Se quelli per la Corte d'assisie si scelgono tra gli elettori politici da 30 a 70 anni, questi si possono prendere dalle liste amministrative, della età da 20 a 25 anni in su, ed annoverare nel loro elenco come supplenti i vecchi oltre i 70 anni, e specialmente quelli che trovansi nel capoluogo mandamentale.

Il Ministero pubblico però è d'uopo che fosse, se non laureato, almeno licenziato in diritto, in modo che fosse idoneo a sostenere l'accusa, a non fare abbondolare i giurati dalla scaltra difesa; ed in quei mandamenti dove non si trovasse, bisognerebbe che venisse inviato dal Governo, che potrebbe sceglierlo tra gli auditori, passandogli al massimo a titolo d'indennità cento lire al mese.

Se si volesse, come mi sembra regolare e come pare che voglia proporre il Ministero, separare la parte politica dalla parte amministrativa propria dei sindaci, ed, esonerati questi dalla parte politica, farli eleggere dai Consigli comunali, potrebbero questi Ministeri pubblici, investiti della polizia giudiziaria, rappresentare il potere politico in ciascun mandamento e dipendere per questo ramo dai prefetti e sotto-prefetti, come pel ramo giudiziario dai procuratori regi e procuratori generali. Il sindaco allora sarebbe come il padre di quella famiglia che abbraccia tutto il comune e senza l'odiosità che naturalmente porta il pubblico accusatore, sarebbe al di sopra ancora delle gare politiche ed eguale per tutti i suoi amministrati. Ed in tal guisa facilitata la sua amministrazione, immune da rancori e non partigiano, non potrebbe non avere la maggioranza nel Consiglio e nel comune stesso che lo hanno eletto.

Conclusione.

Son certo che in tal modo si avrà l'indipendenza, l'imparzialità del potere giudiziario, la garanzia della legge, dei diritti di ognuno, la speditezza della giustizia, tutta la economia possibile da parte del Governo e dell'imputato, i quali non avranno bisogno di portarsi ed avere un difensore presso i loro diversi e lon-

tani giudici. Non ho calcolato e non poteva valutare esattamente la precisa somma che risparmierebbero il pubblico erario ed i contribuenti; ma penso che con un tale sistema più naturale, logico ed il meno dispendioso di quanti se ne possano immaginare, si risparmierebbero, senza calcolare la Venezia, più e non meno di 12,000,000 di buone lire (1).

Avendo limitati lumi e limitatissimi mezzi, perchè estraneo al fôro ed al Ministero del guardasigilli, forse la mia proposta non sarà esente da difetti, e mancante al certo di precisione.

Nondimeno prego i miei onorevoli colleghi di prendere in considerazione, qual esso è, il mio progetto, perchè deliberato nel Comitato privato e negli uffizi, scrutato nella Commissione, illuminato da tutti quegli schiarimenti che può dare il ministro per la grazia e giustizia, discusso amplamente nelle Aule parlamentari, riuscirà preciso, emendato, arricchito dal senno dei rappresentanti d'Italia, e reso perfetto nella sostanza e nella forma, come è conveniente per l'Italia, erede della Repubblica romana che ha dettato leggi all'universo; che ha saputo, invasa e scissa dai Borboni, imporre leggi ai suoi vincitori; e nello stesso medio evo ha saputo reggersi a repubbliche, od a monarchie,

(1) Non mi sembra di essermi apposto al vero, assicurandovi, signori colleghi, una economia di più di lire 12,000,000.

Di vero in tutto il nostro regno vi sono 25 sezioni di accusa, per le quali occorre un personale, che importa circa lire 2,000,000.

Visono pure 142 tribunali, divisi in 192 sezioni. E quindi un personale, che costa circa lire 8,000,000.

Vi esistono ancora 18 Corti di appello, divise in 42 sezioni; per le quali è adibito un personale che importa lire 2,000,000.

Infine si contano 25 tribunali di commercio, il cui personale dà un esito di circa lire 1,000,000.

In uno si spendono circa lire 13,000,000.

D'altronde i tribunali provinciali da impiantarsi, giusta il presente progetto, sarebbero 59, che potrebbero andar divisi in 120 sezioni; e che tutto al più esigerebbero la spesa di lire 4,000,000.

Come ancora, restringendosi le sezioni di Corte di appello, a causa della progettata abolizione delle sezioni penali, si verrebbero a rinfancare circa lire 1,000,000.

E così si avrebbe una economia di circa lire 8,000,000.

Niuno poi ignora di quanta gravezza è pel pubblico erario la ingente spesa dei testimoni: ma io mi limito a stabilirla, una a quella de' soprascosti che non più andrebbero pagati, nella cifra di lire 4,000,000. Quindi la certa economia di lire 12,000,000.

Per la Venezia poi osservo che la sua popolazione è di circa 2,500,000. E però, se colà fosse attuato il vigente nostro ordinamento giudiziario, si spenderebbero non meno di 2,000,000 di lire; mentre col progettato piano si rinfancerebbe la metà, ed ecco che le economie raggiungerebbero le lire 1,250,000.

e sempre con illuminato regime, mentre il restante del mondo era ancora retto più da consuetudini barbare, che da leggi.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

I procuratori regi, i procuratori generali e loro sostituiti, e gli avvocati generali presso i tribunali, le Corti di appello e le Corti di cassazione sono amovibili dal loro mandato, ma non mai nella loro qualità di magistrati, ai termini dello articolo 69 dello statuto.

Art. 2.

Saranno nominati dal Re ed amovibili sempre i pubblici Ministeri in ciascun mandamento per gli affari correzionali. Quando non sono del mandamento, potranno loro essere assegnate delle indennità secondo le circostanze da non superare mai cento lire mensili, e ciò col regio decreto di nomina.

Saranno anche ufficiali della polizia giudiziaria ed affidate a loro l'istruzione e l'accusa pei delitti e per le contravvenzioni, giudicabili queste inappellabilmente dai pretori. Ma pei delitti non potranno spedire mandati di cattura, se non nei casi di flagranza o di quasi flagranza.

Art. 3.

I Ministeri pubblici sono gli organi amministrativi del ministro, ma le loro requisitorie non saranno ispirate che dalla legge, che più particolarmente rappresentano e dalla loro coscienza.

Art. 4.

I pubblici Ministeri nei casi penali potranno portar ricorso in Corte di cassazione per violazione di legge, e portandolo essi, anche le parti civili.

I condannati potranno anche sempre dedurlo.

Art. 5.

Sono soppresse le sezioni penali e le sezioni di accusa presso le Corti di appello, e tolto il soprasoldo ai procuratori generali e sostituiti e consiglieri di appello in missione nelle provincie dello stesso distretto come componenti le Corti di assisie.

Art. 6.

Sono aboliti i tribunali commerciali ed i tribunali circondariali correzionali e civili con le rispettive cancellerie.

Rimangono anche aboliti i giudici istruttori.

Art. 7.

In ogni capoluogo di provincia vi sarà un tribunale che avrà le attribuzioni della Camera di Consiglio e

quelle delle soppresse sezioni di accusa in tutta la provincia. Esso sarà pure tribunale civile e commerciale, ma negli affari commerciali sarà assistito da due assessori onorari da scegliersi tra i principali negozianti del capoluogo provinciale senza stipendio. Nei giudizi civili esso tribunale sarà competente per tutta la provincia, come i tribunali circondariali lo erano per circondario, e ciò tanto in prima istanza come in appello dalle sentenze civili e commerciali dei pretori.

Giustizia mandamentale.

Art. 8.

Non si potrà procedere che per azione privata per tutti quei delitti pei quali è comminata pena non oltre un mese di carcere.

Art. 9.

Per tutti questi delitti che non sono di competenza dell'azione pubblica si applicheranno le disposizioni degli articoli 116, 120, 562 e 565 del Codice di procedura penale.

Art. 10.

Non potrà ottenere il beneficio del perdono dalla parte offesa colui che sia recidivo o per doppia anteriore imputazione, o per una conseguita condanna.

Art. 11.

L'ordinanza dell'ammissione della desistenza deve pronunziarsi dal pretore alla presenza dell'offeso e dell'offensore, facendosi dallo stesso risultare la riconciliazione tra loro. Per ciascuna ordinanza sarà fissata nella tariffa giudiziale penale una tassa di lire dieci pagabili dall'accettante.

Art. 12.

Gl'imputati per la conseguita libertà provvisoria sono tenuti a pagare un diritto di lire 10 in beneficio dell'erario dello Stato, salvo le disposizioni vigenti relative ai poveri.

Art. 13.

Possono gl'imputati appellare dal rifiuto del pretore, di accordare un tale beneficio, al tribunale come sezione di accusa.

Art. 14.

I pretori sono investiti de' diritti e facoltà concesse agli attuali giudici istruttori in linea d'istruzione dei processi criminali.

Art. 15.

Debbono i pretori portare alla conoscenza del tribunale di assisie i delitti nella prima o seconda settimana in cui il pubblico Ministero avrà loro comunicati gli atti.

Art. 16.

Il pubblico Ministero mandamentale farà rapporto fra le 24 ore al pretore di qualunque delitto o contravvenzione che accada.

Art. 17.

Ciascun pretore nella qualità di ufficiale della polizia giudiziaria farà ne' primi due giorni di ciascuna settimana, e, se vi sia arrestato, fra le 24 ore, rapporto analitico al procuratore regio della provincia de' crimini, delitti e contravvenzioni accaduti nell'ambito della sua giurisdizione, durante il periodo della settimana precedente.

Esso rapporto conterrà ciascun fatto preciso e circostanziato, l'elenco degli imputati, degli offesi e la classifica del reato col corrispondente articolo di legge.

Se vi saranno detenuti, ne farà espressa menzione, tanto nel rapporto, quanto nella classifica del reato, a margine dello stesso.

Art. 18.

In caso di grande urgenza ed importanza, spedirà speciale rapporto; od almeno ne farà prevenzione, ancorchè non vi sia alcun arrestato, senz'attendere il periodo del rapporto settimanale.

Art. 19.

Nel termine di un mese il pretore completerà la istruzione del processo pel crimine, se non sarà stato avvocato a sè dalla sezione di accusa; ed esso processo verrà chiuso, ai termini dell'articolo 259 dell'attuale Codice di procedura penale, ed inviato al procuratore regio del capoluogo della provincia.

Art. 20.

Nei processi a carico di autori ignoti l'ordinanza con cui si conchiude il processo conterrà l'esposizione degli elementi ed indizi processuali raccolti, le tracce seguite senza risultato; e se ne disporrà l'invio al procuratore del Re del capoluogo, affinchè, trovandovi altre tracce la detta autorità o la sezione di accusa, possa provvedersi come di ragione.

Art. 21.

Chiuso il processo tra le ore 24 sarà spedito al prelodato regio procuratore: ma, se si presentassero altri indizi, con nuova ordinanza riaprirà l'istruzione, previo avviso delle autorità suddette, che deve essere compiuto nel termine di giorni otto; e, richiuso il processo con altra ordinanza, sarà rinviato come sopra.

Art. 22.

Il pretore convoca e presiede il tribunale di assisie, da tenersi in ogni settimana, per giudicare inappella-

bilmente tutti i reati attribuiti prima tanto al solo pretore, quanto ai tribunali correzionali.

Art. 23.

Riunisce in sè il pretore le facoltà che ha la Corte di assisie, meno quella concessa alla detta Corte con l'articolo 509 del Codice di procedura penale, pei soli affari correzionali.

Art. 24.

Il giurì è composto di quattro giurati effettivi ed un supplente.

Art. 25.

I voti dei giurati si daranno con palle bianche quando sono favorevoli all'imputato, e con nere quando gli sono contrari; la parità sarà favorevole all'accusato.

Il capo dei giurati, che sarà il primo che esce dall'urna, o quello che, rifiutando costui, venisse scelto dai suoi colleghi, riferirà sopra ciascuna domanda sì nel caso soltanto che la maggioranza sia di palle nere; e no quante volte vi sia maggioranza o parità di palle bianche.

Art. 26.

Nel rimanente il procedimento sarà quello presso le Corti di assisie, capitolo 5 del titolo 3° del libro 2°, che sia compatibile con la disposizione degli articoli 22, 23, 24 e 25 della presente legge.

Art. 27.

Nella prima quindicina di ciascun mese, a cura del pretore, sarà rimesso al procuratore del Re uno stato di tutti i processi e cause esitate o pendenti nel corso del mese precedente, in quintuplica categoria, cioè:

- a) con sentenze inappellabili;
- b) con sentenze appellate;
- c) con sentenze passate in giudicato senza appello;
- d) con rinunzia all'istanza di punizione;
- e) i processi pendenti.

Art. 28.

È in facoltà del procuratore del Re di richiamare i procedimenti esitati e le sentenze per gli esami e censure in linea di regolamenti.

Art. 29.

La Commissione di ciascun comune, contemporaneamente alla lista de' giurati per le assisie formerà la lista generale de' giurati mandamentali, scegliendoli tra gli elettori amministrativi, che non fanno parte degli elettori politici, o tra gli elettori politici, che per avere oltrepassata l'età di anni 70 sono esclusi dal prestare servizio come giurati delle assisie.

Art. 30.

La età de' giurati mandamentali non deve essere minore di 25 anni e debbono saper leggere e scrivere.

Art. 31.

Tutte le altre cause di esclusione o di dispensa richieste pe' giurati delle assisie, saranno valide anche pe' giurati mandamentali.

Art. 32.

Gli articoli 89 e 93 dell'attuale legge organica giudiziaria sono applicati anche ai giurati mandamentali, ma la conoscenza dell'azione, cui accenna l'articolo 93, spetta al tribunale provinciale, che giudicherebbe con tre votanti.

Art. 33.

Stabilite definitivamente le liste comunali il sottoprefetto, contemporaneamente alla lista dei giurati per le assisie, formerebbe per ogni mandamento, e da mandarsi ad ogni pretore, e per ordine alfabetico, la lista generale de' giurati pel servizio dell'anno seguente, nella proporzione seguente:

Pe' mandamenti della popolazione di 30,000 anime in sopra, di 180 e 18 supplenti seniori del comune capoluogo.

Per quelli da 20 a 30,000 anime, di 90 e 9 supplenti.

Per quelli da 15 a 20,000 anime, di 75 e 7 supplenti.

Per quelli da 10 a 15,000 anime, di 60 e 6 supplenti.

Infine per quelli al disotto di 10,000 anime, di 30 e 3 supplenti.

Art. 34.

Nel caso che le liste superassero le proporzioni suddette il sottoprefetto potrà eliminarne alcuni che credesse non idonei, rimanendo gli altri tutti assegnati a ciascun comune.

Se fossero poi mancanti, è facoltà di sceglierli tra i più vecchi delle liste dei giurati per le assisie criminali da cui si eliminerebbero.

Art. 35.

Ove il servizio lo esigesse, le Commissioni comunali ed i sottoprefetti dietro invito del pretore rinnovano in qualsiasi periodo dell'anno nel modo sopra indicato gli elenchi separati dei giurati e dei supplenti.

Art. 36.

Se le Commissioni comunali trascurassero l'incarico periodico per tutta la prima metà di agosto e quella pel rinnovamento nel corso dell'anno per tutti i quindici giorni dallo arrivo dell'invito del pretore, subentrerebbe nelle correlative operazioni il sotto-prefetto.

Art. 37.

Qualora si trovasse sciolto il Consiglio comunale, adempirebbe ad ogni incarico il commissario governativo.

Art. 38.

Tanto le liste generali come le suppletorie sarebbero sempre affisse nella sala di udienza del pretore.

Art. 39.

Dieci giorni prima di ciascun turno di servizio il pretore in udienza pubblica, assistito dal pubblico Ministero e dal cancelliere, estrarrà dall'urna contenente tutti i nomi dei giurati, quelli di quindici, che dovranno servire per una udienza settimanale durante un mese, se della prima categoria, due mesi se della seconda, tre mesi se della terza, quattro mesi se della quarta, e sei mesi se della quinta, giusta l'articolo 33 della presente legge.

Art. 40.

Fatto il sorteggio dei giurati ordinari, si procederà al sorteggio dei supplenti, estraendone sei pei mandamenti della prima categoria, quattro per quelli della seconda, tre per quelli della terza, due per quelli della quarta e della quinta.

Art. 41.

Almeno tre giorni prima saranno citati i quindici sortiti dall'urna ed i supplenti.

Art. 42.

Della contumacia, del rifiuto e dei motivi di non intervento dei giurati e dei supplenti giudicherà il pretore, previe le conclusioni all'udienza del pubblico Ministero, con obbligo d'infliggere per ogni mancamento o per insussistente motivo di non intervento, l'ammenda non minore di lire 20 nè maggiore di lire 50.

Art. 43.

Il giurato che avrà sofferto condanna senza essere stato udito o senza suo precedente esposto al pretore, potrà portare opposizione alla condanna innanzi al pretore medesimo nel termine di giorni cinque dalla intimazione della sentenza contumaciale.

Art. 44.

Nella mattina dell'udienza il pretore farà la chiamata dei giurati e trovatisi presenti quindici tra giurati e supplenti, porrà nell'urna quindici nomi di giurati ordinari, riparando alle mancanze con i supplenti, preferendo il più vecchio al più giovane nella ipotesi che ce ne mancasse soltanto un solo.

Art. 45.

Fatti ritirare in altra stanza i giurati, ed in presenza del Ministero pubblico, del cancelliere e degli accusati, procede all'estrazione di quattro giurati ed un supplente.

Art. 46.

Il Ministero pubblico prima, e gli accusati dopo, possono, appena estratti, ricusarli senza addurne ragioni, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ancora ricusati, raggiungano il numero di cinque.

Non può però il Ministero pubblico ricusarne oltre la metà eccedente i cinque.

Art. 47.

Gli accusati che non si mettessero in accordo pel rifiuto, avranno il diritto di ricusarli nell'ordine che deciderà la sorte, e quelli ricusati dagli uni in quest'ordine s'intendono ricusati anche per gli altri.

Se l'accordo fra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine stabilito dalla sorte.

Art. 48.

L'ultimo giurato estratto a sorte sarà il supplente per la discussione che sta per aprirsi.

Art. 49.

Coloro che, notificati, non si trovassero presenti, o che, usciti a sorte per comporre il numero prescritto del giurì, si rifiutassero, saranno condannati ad una multa da 50 a 100 lire, da proferirsi prima di cominciare la discussione della causa.

Art. 50.

È applicabile al pretore ed ai giurati mandamentali quanto gli articoli 120 e 121 dell'ordinamento giudiziario dispongono per le Corti d'assise, ma il termine di quindici giorni, di cui parla l'articolo 121, rimane ristretto a soli cinque giorni.

Disposizioni generali.

Art. 51.

Avverso alle sentenze rese in conseguenza del verdetto del giurì non compete appello, ma è ammissibile sempre il ricorso presso la Corte di cassazione per violazione di legge.

Art. 52.

Il personale degli attuali collegi sarà diviso nelle novelle ripartizioni, cominciando dai più antichi di nomina.

I meno antichi ed i magistrati dei tribunali soppressi rimarranno in disponibilità colla metà dello stipendio.

In tutti i casi non si darà mai luogo ad alcun assegno personale, nè si nomineranno altri magistrati, se non saranno prima occupati quelli che in virtù della presente legge andranno in disponibilità.

Art. 53.

È vietato assolutamente ai magistrati di avere la sede di ufficio nel luogo di nascita o di domicilio, quante volte non trattisi di città che oltrepassi 50,000 anime.

Art. 54.

Tutte le altre disposizioni di leggi, di regolamenti e di decreti che non siano distrutti o modificati dalla presente legge resteranno nel loro pieno vigore.

Art. 55.

La pianta organica di tutti gl'impiegati giudiziari del regno, in uniformità della presente legge, sarà stabilita con decreto reale.

Art. 56.

La presente legge andrà in vigore dal 1° gennaio 1871.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Mazziotti quando intenda di svolgere questo disegno di legge.

MAZZIOTTI. Io sarei pronto anche al momento.

PRESIDENTE. Non si può invertire l'ordine del giorno della Camera, che per oggi è già assegnato.

MAZZIOTTI. Io diceva che sarei pronto anche adesso, ma mi metto a disposizione della Camera e del presidente.

PRESIDENTE. Dunque svolgerà il suo progetto nella seduta di sabato.

MACCHI, segretario. Dà lettura del seguente progetto di legge del deputato Carcani per far diritto ai giovani appartenenti alle seconde categorie delle leve militari ed a quelli provveduti di congedo illimitato, di essere ammessi ai concorsi per pubblici impieghi:

SIGNORI! — Pressochè in tutti gli avvisi di concorso per pubblici impieghi, che di frequente vanno pubblicandosi nella gazzetta ufficiale per parte delle diverse amministrazioni dello Stato, si trovano stabilite queste due condizioni:

1° Che gli aspiranti avessero la età non minore di 18, nè maggiore di 25 anni;

2° Che avessero soddisfatto all'obbligo della leva.

Da ciò nasce che moltissimi giovani, il di cui ingegno e la di cui opera potrebbe essere utile alla patria e proficua a loro stessi, resta paralizzata ed inerte, imperocchè tutti coloro che si trovano a far parte delle seconde categorie delle leve militari, o che sono provveduti di congedi illimitati sono condannati a morire nell'ignavia e nell'ozio senza poter trarre profitto dalla propria attività, finendo il tempo utile per essere ammessi ai concorsi contemporaneamente a quello in cui finisce l'obbligo del militare servizio.

E per verità il ministro della guerra Petitti, fino dal 1862, preoccupandosi del danno che riveniva a quei giovani da questa nuova specie d'interdizione, con sua nota del 3 agosto di quell'anno, n° 130, inscritta nel *Giornale militare* a pagina 611, risolvendo un quesito che gli era stato mosso, statuiva « che i militari in

congedo illimitato possono essere ammessi ad impieghi nelle varie amministrazioni dello Stato sinchè non siano chiamati sotto le armi. » Però una tale risoluzione, non avendo valore di legge, non ebbe veruna efficacia presso le diverse amministrazioni dello Stato, o forse n'ebbe una contraria a quello scopo che il ministro si prefiggeva raggiungere; imperocchè, tolta qualche eccezione fatta nelle guardie doganali ed in quelle di sicurezza pubblica, in fatto sta che a gran numero di quei giovani fu impedito fin oggi di poter accedere ai pubblici impieghi.

È necessario, è urgente che questo stato di cose finisca; bisogna aprire l'adito alla parte più eletta della gioventù italiana, a quella che rappresenta la intelligenza e lo studio, per farla entrare nel tirocinio delle carriere amministrative ad utile e decoro del paese, e per individuale vantaggio; ed è tanta maggiore la urgenza, inquantochè il danno che io v'invito a riparare ricade sui giovani meno favoriti dalla fortuna, avvegnachè i ricchi o non hanno bisogno d'impieghi, o quando gli piacesse di accedervi, possono facilmente anticipare il prezzo della loro liberazione dal servizio militare.

Signori, oggi tutti gli Stati d'Europa sembrano risolutamente decisi a dedicarsi alle opere della pace; e, quantunque il progetto di legge, che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, nulla tolga all'organamento e alle discipline dell'esercito, pure io credo che porti un carattere di opportunità da rispondere anche per parte nostra a questo voto generale dei principi e dei popoli.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato non possono escludere dai concorsi per conseguire pubblici impieghi i giovani appartenenti alle seconde categorie delle leve militari e quelli provveduti di congedi illimitati, quando in essi concorressero tutte le altre qualità richieste.

Art. 2.

Coloro che, mercè tali concorsi, avessero acquistato un posto nelle amministrazioni dello Stato, nel caso fossero chiamati sotto le bandiere, possono conservare il detto posto, pagando non più tardi di 15 giorni alla cassa militare il prezzo della loro liberazione.

PRESIDENTE. Quando il deputato Carcani sarà presente, lo interrogherò in qual giorno intenda sviluppare il suo progetto di legge.

La Camera ricorda come nella seduta di ieri l'al-

tro si procedesse alla votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario del bilancio in surrogazione dell'ex-deputato Lovito. Gli onorevoli deputati i quali furono indicati dalla sorte come incaricati dello spoglio delle schede, lo dico con dispiacere, non si sono riuniti, malgrado replicati inviti.

Una voce. Dica i nomi.

PRESIDENTE. Ora mi rivolgo nuovamente alla bontà di essi, e fo loro vivissima preghiera affinchè vogliano riunirsi questa sera alle ore otto, per la qual ora ho dato ordine che siano convocati, onde procedere allo spoglio.

FERRARI. Domando la parola.

REGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò ora lettura dei nomi di cui è composta quella Commissione di scrutinio. (*Bene! — Klarità*)

Sono i seguenti:

Sanminiatelli, Rega, Corsi, Ferrari, Bernardi Achille, Guerrieri-Gonzaga e Civinini.

L'onorevole Ferrari ha facoltà di parlare.

FERRARI. Io mi sono recato stamane al gabinetto numero 5 indicato, e non ho trovato assolutamente nessuno. Bisogna che sia nato un equivoco nella convocazione; così spiego l'impossibilità nella quale io fui di procedere allo squittinio, come lo furono i miei colleghi!

PRESIDENTE. Veramente aveva io pure interpretata la cosa in questo senso; non potendo attribuirlo a mancanza di buona volontà, la quale è sempre pronta per parte degli onorevoli deputati, anch'io credetti che ciò dovesse provenire da un equivoco. Cosicchè mi feci interprete degli onorevoli deputati che compongono la Commissione di spoglio.

REGA. Facendo io parte della Commissione di spoglio della votazione per la nomina di un commissario della Giunta del bilancio, non ho mancato ieri e stamane di trattenermi un'ora nel gabinetto quinto, ma inutilmente; per cui, per parte mia, ho adempiuto al mio dovere. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Annunzio ora che venne presentato un disegno di legge dagli onorevoli Di San Donato, Nicotera, Lazzaro, Corte, Rattazzi e Mezzanotte.

Questo progetto sarà trasmesso al Comitato privato.

DOMANDA DEL DEPUTATO FARINI RELATIVA ALLA REGGENZA DELLA PREFETTURA DI RAVENNA.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro per l'interno, darò lettura della seguente istanza presentata alla Presidenza dall'onorevole Farini:

« Il sottoscritto chiede che il signor ministro dell'interno deponga sul banco della Presidenza i documenti atti a far conoscere la natura ed i limiti delle

facoltà onde è investita la reggenza della prefettura di Ravenna. »

Prego il signor ministro a dichiarare se acconsente di rispondere a quest'istanza.

LANZA. *Presidente del consiglio, ministro per l'interno.* Io sono pronto a rispondere anche in questo istante.

Io debbo dichiarare che non ho documenti da presentare a fine di far conoscere la natura ed i limiti dei poteri concessi al reggente la prefettura di Ravenna.

Egli non ha verun potere straordinario, non è investito che delle attribuzioni proprie del prefetto.

Se poi tale incarico fu commesso preferibilmente ad un militare, ciò venne fatto perchè in quelle località le condizioni della pubblica sicurezza richiedevano che si continuasse a mantenere nelle mani di un generale anche le attribuzioni proprie al prefetto della provincia, unicamente nell'intento di concentrare nelle stesse mani i mezzi valevoli a reprimere con maggior unità, con prontezza ed efficacia tutti quei conati dai quali fosse minacciata la pubblica quiete.

Pertanto, lo ripeto, non ho documenti a presentare a questo riguardo.

Del resto dirò che non posso nemmeno supporre che all'onorevole Farini sia venuto in mente il sospetto che io abbia osato affidare ad un'autorità dipendente dal Ministero per l'interno, facoltà che non siano dalla legge consentite.

PRESIDENTE. L'onorevole Farini si dichiara soddisfatto ?

FARINI. No.

PRESIDENTE. In tal caso ella sa che, a tenore del regolamento, non le potrei acconsentire di svolgere alcuna interpellanza per ora, come pare intenda di fare.

FARINI. Io vorrei esporre alcune considerazioni le quali mi paiono necessarie per chiarire lo stato delle cose.

PRESIDENTE. Perdoni, io non potrei darle ora la parola.

FARINI. Se io avessi voluto muovere un'interpellanza, ne avrei ricisamente fatta domanda; giacchè la Camera, spero, mi farà l'onore di riconoscere come io nelle mie cose proceda franco e diritto allo scopo senza tergiversazioni.

Era mio convincimento che oggi, colle ceneri ancora calde di un estinto, non fosse, per un sentimento di delicatezza e di alta convenienza, il giorno conveniente per porre menomamente a sindacato ciò che da circa due anni si è operato nella provincia di Ravenna. Io, ripeto, rispetto troppo me stesso per supporre che una parte qualunque della Camera, per quanto mia avversaria, possa ritenermi non abbastanza penetrata da siffatti sentimenti di dovere, di delicatezza, di convenienza.

Dell'estinto generale Escoffier io non voglio ricordare in questo momento se non i benefici resi alla pubblica sicurezza della provincia.

Ma dall'altro lato io ricordo pure l'ammirabile contegno che la popolazione, non solo di Ravenna, ma dell'intera provincia (e posso dirlo senza tema di essere smentito) ha tenuto in questi giorni per rendere onore all'illustre vittima.

La nostra popolazione ha saputo con un tatto squisito, e che è sintomo di non comune educazione civile e politica, distinguere le qualità personali dell'uomo dalla missione che poteva aver ricevuto dal Governo.

Io ho qui in mano il giornale ufficiale della provincia ravennate, che fa una lunga narrazione degli onori funebri resi all'estinto; e, se mi fosse permesso leggerlo, voi trovereste che uomini e donne d'ogni età, d'ogni partito politico, che le società operaie ed altre associazioni, che i notabili della provincia, che l'intera città si è riversata al seguito del corteggio funebre.

Neppure io voglio discutere i meriti dell'onorevole successore, che io ricordo come uno dei miei vecchi commilitoni e de' miei amici personali.

Tenendomi pertanto nella sfera elevata dei principii, io debbo dichiarare essere convinto che la rigida osservanza dei diritti del Parlamento sia necessaria per far gettare tra noi profonde radici alle istituzioni costituzionali, instaurare il regno della giustizia, della libertà...

PRESIDENTE. Onorevole Farini, ella ha rivolta la domanda al ministro di deporre taluni documenti; il signor ministro ha risposto che non ha documenti; mi pare quindi che l'incidente non possa avere seguito.

Una voce. È una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Se ella vuol fare un'interpellanza all'onorevole ministro, sa la via che si deve percorrere. È con dolore che io debbo farla avvertita di ciò, ma ritenga che si tratta di un dovere, al quale innanzitutto debbo adempire.

FARINI. Io non voglio punto parlare invita la Camera, invito il regolamento: dirò soltanto che il presidente del Consiglio, coll'asserire che non aveva documenti a presentare, ha detto cosa che mi ha fatto quasi strabiliare. Come ?...

PRESIDENTE. Onorevole Farini, io non posso permettere che ella continui...

MUSSI. Domando la parola sul regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola per un appello al regolamento.

MUSSI. Il nostro regolamento è provvisorio, anzi è un regolamento di cui è scaduta l'epoca, per dir così, dell'esperimento provvisorio, e noi sappiamo che specialmente su questa questione delle *interrogazioni* e delle *interpellanze* vi furono già delle serie discussioni nella Camera.

Ora io credo che la giurisprudenza parlamentare da noi seguita, mi pare, in seguito ad un'interpretazione benigna logicamente data dal vice-presidente Cairoli, abbia sancito che colui che volge un'interrogazione,

quando si dichiara non soddisfatto, può sommariamente esprimere i motivi per cui non può dichiararsi soddisfatto.

Facendo quindi appello a quest'interpretazione logica ed accettata dalla Camera, io pregherei la Camera stessa e il signor presidente a voler conservare la parola all'onorevole Farini.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. Parlo anch'io sul regolamento, e non sono dell'avviso dell'onorevole Mussi circa l'interpretazione testè datagli da lui riguardo alla questione attuale. Come si sa, il regolamento distingue l'interrogazione dall'interpellanza: per le interrogazioni esso stabilisce che non debba aver seguito una discussione dopo la risposta del ministro; che, qualora l'interrogante non sia soddisfatto, egli può chiedere di far un'interpellanza, e, dopo averla egli svolta, il ministro od i ministri vi rispondano, e l'interpellante esprima se sia o no soddisfatto. Se non lo è, deve formulare una proposta, la quale viene depositata sul banco della Presidenza, e la Camera fissa il giorno del suo svoglimento.

Ma, distinguiamo, o signori, come distingue il regolamento l'interrogazione dall'interpellanza. Ora, del resto, non si tratta che di una semplice domanda.

Non è con ciò che io voglia rifuggire dal dare tutte le spiegazioni che l'onorevole deputato Farini intenderebbe chiedere, nè di prendere la difesa degli atti del compianto generale che cadde vittima del suo dovere; ma l'onorevole Farini per intuito ha già preveduto come sarebbe inopportuno in questo momento di sollevare una discussione sopra quegli atti.

FARINI. No, no!

MINISTRO PER L'INTERNO. Io quindi lo prego a non volere entrare in questa discussione, nel suo medesimo interesse e nell'interesse di quel principio da lui manifestato; giacchè non è possibile mettere il piede in questo terreno, senza venire di necessità a parlare degli inconvenienti che, secondo il deputato Farini, si debbono evitare col togliere ad un generale la reggenza della prefettura.

A tempo opportuno io sono dispostissimo di entrare in questa discussione, e credo di poter provare come l'interesse della pubblica sicurezza, l'interesse vero di quella illustre città e provincia richieggono che per qualche tempo ancora si conceda al Governo la facoltà di tenere riunite queste due qualità in un solo funzionario, senza mai uscire dai limiti legali. Ove accadesse qualche atto illegale, venga pure denunciato, ed il Governo provvederà; ma l'intendimento nostro è che nessuna facoltà straordinaria sia concessa pel solo motivo che due qualità si trovino riunite nella stessa persona.

Io non so comprendere come l'onorevole deputato

Farini sia meravigliato, sia quasi come sbalordito, perchè io ho dichiarato di non avere documenti a presentare. Cosa volete che io presenti? Non vi è nè più nè meno che il decreto di nomina di un funzionario, nemmeno accompagnato da istruzioni particolari, perchè le istruzioni sono tracciate dalle stesse condizioni, in cui si trova la provincia, le quali sono ben note ai funzionari di quella prefettura.

Io non pongo fine alle mie parole senza unirmi al deputato Farini per tributare meritati elogi e alla rappresentanza municipale di Ravenna ed a tutta quella distintissima cittadinanza, le quali sempre, ed in questa circostanza particolarmente, vollero solennemente manifestare lodevoli e generosi sentimenti. Dalla descrizione che mi giunse di quella funebre solennità avvenuta ieri l'altro a Ravenna, vi assicuro, o signori, che rimasi profondamente commosso, giacchè si sono veduti fare a gara per assistervi ogni ordine di persone, ogni classe di cittadini, evidentemente colpiti dal più cocente dolore. Anzi aggiungerò, che dovendosi appunto in quel momento solennizzare una festa nella pineta di Ravenna, a cui accorreva una parte considerevole della popolazione, e la festa stessa essendo anzi già incominciata, al triste annunzio, tutti rivolsero il piede verso la città, profondamente rattristati dal tragico fatto.

Laonde io non ho che ad associarmi a lui, per tributare questa testimonianza di ammirazione e direi anche di gratitudine verso l'illustre popolazione di Ravenna.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole deputato Oliva; mi sembra però che l'incidente non dovrebbe aver seguito.

OLIVA. Per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OLIVA. Il discorso dell'onorevole ministro per l'interno, il quale ha trattato la questione in merito e nella sua ampiezza, senza aver potuto l'onorevole Farini fare l'esposizione del fatto come desiderava presentarlo alla Camera; questa semplice circostanza di essersi la questione discussa...

MINISTRO PER L'INTERNO. Non è stata discussa per nulla.

OLIVA... senza che il fatto, sul quale volgeva l'interrogazione, sia stato svolto, credo che basterebbe ad ottenere dalla compiacenza, anzi dal dovere della Camera, che l'onorevole Farini potesse rispondere alle cose dette dall'onorevole presidente del Consiglio.

MASSARI G. Domando la parola.

OLIVA. La mozione d'ordine che io volevo fare è questa.

Il regolamento distingue bensì, come bene avvertiva il ministro per l'interno, il metodo delle interrogazioni da quello delle interpellanze; ma, sì nelle une che nelle altre, che cosa prescrive? Che il deputato, il

quale desidera interrogare o interpellare il Ministero, esponga completamente senza limiti il fatto sul quale deve cadere l'interpellanza od interrogazione.

Ora, o signori, noi abbiamo udito il ministro per l'interno esporre tutto ciò che credeva opportuno di esporre. Ma l'interpellante non ha mosso una parola prima che il ministro per l'interno prendesse egli medesimo a parlare, quasi prevenendo ciò che l'interrogante desiderava di dire e di conoscere.

Per il che io domando che si ritorni al principio, e si cominci da capo secondo il rito regolamentare, e che per conseguenza all'onorevole Farini sia anzitutto concesso di esporre il fatto della sua interrogazione. Mi pare che questi siano i termini del regolamento, e che la domanda, posta in questi limiti, non possa essere rifiutata, perchè è, non solo prevista, ma voluta assolutamente dalle norme regolamentari.

Vi è poi un'altra considerazione, la quale è già stata esposta dall'onorevole Mussi, ma che, dopo l'ultimo discorso del ministro per l'interno, diventa sempre più opportuna, vale a dire che, non solo all'onorevole Farini spetta ancora la facoltà di esporre il fatto della sua interrogazione, ma, dopo il discorso ministeriale in risposta, gli spetta ancora la facoltà di motivare le impressioni che ha ricevuto dal discorso stesso.

Del resto, o signori, la questione è abbastanza grave perchè la Camera possa occupare qualche momento del suo tempo per discutere la medesima. Non si tratta già di sapere quali sono i documenti che possono essere relativi alla missione del successore del compianto generale Escoffier; trattasi solo di rilevare un fatto gravissimo, quello cioè che venne presentato dal ministro per l'interno, vale a dire la concentrazione dei poteri militari e civili. Questo è un fatto tanto grave, tanto eccezionale dell'ordinamento costituzionale e legislativo del regno, che merita bene che noi domandiamo spiegazioni serie, chiare e precise.

PRESIDENTE. Starebbe benissimo che spettasse all'onorevole Farini di svolgere la sua interrogazione, se la questione stesse nei termini in cui li ha esposti l'onorevole Oliva; ma ora non si tratta punto di vedere perchè e come questi poteri siano stati uniti in una sola persona. L'onorevole Farini ha domandato puramente e semplicemente, non di fare un'interrogazione o interpellanza al signor ministro dell'interno, ma di depositare tutti i documenti che hanno tratto alla nomina del successore del compianto generale Escoffier.

Rileggo la proposta stessa: « Il sottoscritto chiede che il signor ministro dell'interno deponga sul banco della Presidenza i documenti atti a far conoscere la natura e i limiti... »

FARINI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE... delle facoltà onde è investita la reggenza della prefettura di Ravenna. »

Or dunque, egli si è limitato a domandare il depo-

sito di questi documenti; il ministro risponde che non ha alcun documento da depositare; se l'onorevole Farini non si dichiara contento di questa risposta, e vuol entrare in un altro ordine d'idee, non ha altro a fare se non che attenersi a quella via che dal regolamento è prescritta per tutti i deputati, e dalla quale io assolutamente non potrei dipartirmi. Conseguentemente per ora non posso acconsentire che l'onorevole Farini ripigli la parola.

FARINI. L'ho domandata per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione ha facoltà di parlare.

FARINI. Io sperava che l'onorevole presidente del Consiglio, tenendo conto della forma moderata della mia domanda, avrebbe lasciato che io la svolgessi in brevi parole.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ma non son io; è la Camera, cioè il regolamento che non vuole.

FARINI. Egli mi ha fatto l'onore di riconoscermi penetrato da un sentimento di convenienza e di delicatezza per non voler trattare in questo momento dell'amministrazione di un assassinato per indurre dalle facoltà che egli ebbe, quelle del successore. Lo ringrazio del giudizio che egli porta della mia povera persona; ma io sono sicuro di non aver dato mai ragione ad alcuno di pensare altrimenti.

Del resto stia pur certo il signor presidente del Consiglio che, sia per questo sentimento di convenienza, sia per evitare oggi l'inizio d'un processo ed un giudizio sommario sulle condizioni della mia provincia, io non avrei allargato di troppo il soggetto del mio discorso. Io spero che la Camera ed il paese terranno conto di questa moderazione, a me uomo di opposizione, e sapranno a chi attribuire la responsabilità della risoluzione che io dovrò prendere in seguito, circa l'interpellanza che io dovrò rivolgere al Ministero sul concentramento delle funzioni civili e militari nel prefetto della provincia di Ravenna.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

L'onorevole Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Come presidente della Giunta per le elezioni, mi corre il debito di avvertire il signor presidente della Camera che manca uno dei componenti di questa Giunta per la dimissione data dall'onorevole Lamperico.

Profitto di questa congiuntura per pregare anche la Camera a volersi compiacere di nominare tre o quattro supplenti, perchè accade bene spesso che i membri di questa Giunta per alcune circostanze si allontanano; ed allora essa non può più essere in numero per compiere il suo ufficio.

Pregherei adunque la Camera di nominare quattro supplenti, i quali, nei casi solo in cui mancassero i membri della Giunta, potessero supplire ai medesimi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pisanelli della sua comunicazione, e il presidente provvederà alla nomina

d'un commissario in surrogazione dell'onorevole Lampertico.

Deciderà poi la Camera se intenda che la nomina dei quattro supplenti proposta dall'onorevole Pisanelli debba anche essere demandata al presidente.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera per sapere se aderisca alla proposta dell'onorevole Pisanelli.

DI SAN DONATO. Siamo prossimi ad approvare un altro regolamento, mercè il quale credo che spariranno i Comitati e le Giunte create, pel migliore andamento degli affari. Ciò stante, non parmi opportuno eleggere altri membri per una Commissione che fra pochi giorni non esisterà più.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Di San Donato che, finchè un altro regolamento non sia definitivamente sanzionato, il regolamento attuale deve essere applicato. Può accadere, per esempio, che domani siavi qualche elezione a verificare. In questo caso l'onorevole Di San Donato non vorrebbe certamente che la Commissione per le elezioni fosse molto incompleta o mancante di uno o di due dei suoi membri.

Domando quindi alla Camera se intende approvare la proposta fatta dall'onorevole Pisanelli.

(È approvata.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PARIFICAZIONE DAZIARIA PER ALCUNE MERCI ORA ESENTI DAL DAZIO DI ESPORTAZIONE SOLTANTO PER VIA DI TERRA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il disegno di legge intitolato: Parificazione del trattamento daziario per alcune merci oggi esenti soltanto all'esportazione per la via di terra. (V. Stampato n° 45)

Se ne darà lettura:

« *Articolo unico.* Sono soppressi i dazi doganali sulla esportazione tanto per via di terra quanto di mare delle uova, canapa, lino ed altri vegetali filamentosi greggi, bozzoli, grano o frumento, granaglie e marzaschi, riso o risone, con lolla e senza lolla.

« La presente legge andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà definitivamente sancita. »

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Del Zio ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Ricorderà la Camera come nella tornata del 18 dicembre ultimo io ebbi l'onore di riferire sulle petizioni di 72 comizi agrari del regno. Con esse domandavano che, discutendosi il progetto di legge dell'onorevole Cambray-Digny per la soppressione di alcuni dazi doganali di esportazione, volesse il Parlamento degnarsi di sopprimere congiuntamente l'improvvido dazio di uscita stabilito sul vino in ragione di una lira per ettolitro, e di centesimi 5 per bottiglia

colla tariffa approvata per reale decreto del 14 luglio 1866.

A lungo fu ragionato, o signori, sull'argomento, e valse in capital maniera la dottrina e autorità che l'onorevole Collotta avea spiegato nella prima sua relazione. Distintissimi oratori parlarono sulla necessità di affrancare l'esportazione del vino. L'onorevole Di Sambuy soprattutto, colla statistica alla mano, dimostrò quanto fosse disastrosa questa imposta di uscita. Nel 1863 si esportavano dall'Italia 500,000 ettolitri di vino. Sopraggiunto il balzello se ne esportarono 300,000 cioè dugento mila di meno, e non ostante il rialzo avvenuto nel 1867 per soddisfare alle commissioni pattuite prima che si ponesse il dazio, si scemò nell'anno seguente l'esportazione di oltre 150,000 bottiglie. E il Di Sambuy concluse il discorso ricordando come il compianto Cordova dichiarasse *fatale* questo dazio, che colpisce il solo prodotto nazionale che possa essere esportato su vastissima scala.

Gli onorevoli De Blasiis, Torrigiani e Valerio riconfermarono, col corredo della loro dottrina, la necessità della esenzione, e l'istesso ministro Sella se ne mostrò persuaso. Egli disse: « M'insegna ognuno di voi che gl'inzeppamenti nel movimento commerciale, i ritardi che ne avvengono, le soste che devono fare le merci, le avarie che spesso subiscono, tutti questi inconvenienti recano un danno, molte volte gravissimo. » Approvando che bisogna fare ogni sforzo per giungere all'abolizione di fatto di tutti i dazi di uscita, ne desiderava solo, per le necessità attuali dell'erario, sospeso il provvedimento immediato. E concluse la sua risposta con queste precise parole: « Io accetto l'invio proposto al Ministero di queste petizioni, perchè esso le prenda in esame; ma prego l'onorevole Di Sambuy a modificare la redazione del suo ordine del giorno, imperocchè non vorrei che traesse seco (noti la Camera le parole) una specie d'impegno pel Ministero di ripresentare il progetto di legge proposto dalla precedente amministrazione. »

La presentazione intanto del progetto di legge che oggi si discute in Parlamento, è venuta a mostrare come l'onorevole Sella non si sia ricordato di questi precedenti, e non abbia ottemperato (permettete che lo dica con franchezza) alla sua promessa. Non un cenno, non una parola che ricordasse nel nuovo progetto quella solenne discussione.

Sono passati tre mesi da quando dichiarò che non si impegnava alla ripresentazione del progetto, ma all'accertamento dei dati statistici e dei voti delle Camere di commercio, senza che i risultati ci venissero ora comunicati. Io anzi sono restato addolorato in vedere che la prefazione alla legge si chiude colla seguente frase: « *Taluno* vorrebbe forse che si estendesse in codesta occasione la soppressione dei dazi di esportazione anche ad altre merci. » *Taluno*, si dice, o signori! Eppure furono 72 i comizi agrari che dalle

Alpi alle marine sicule chiesero il libero scambio del vino, e fu la vostra Giunta per le petizioni e il voto di tutto il Parlamento che ne raccomandò, inviando al Governo le petizioni, l'alto interesse!

Io domando una spiegazione in proposito all'onorevole signor ministro.

Nè mi arresterò ai pensieri che l'onorevole Minghetti nella tornata del 18 dicembre venne esponendo, e che oggi certamente ascolterò di bel nuovo. Imperocchè, vedendolo compreso nel novero dei nuovi nominati per riferire sul progetto di legge, debbo supporre che egli voglia riprodurre gli argomenti d'allora e con forza più grande.

Egli allora dichiarava alla Camera come nel trattato di commercio conchiuso coll'Austria si fosse introdotto un grave errore, quello, cioè, che l'esonerazione di alcune merci venisse ammessa per terra e *non per mare*, creando così una perturbazione artificiale nelle naturali vie del commercio, un danno apportato ingiustamente a tutto il litorale adriatico, e violando lo Statuto che vieta i diritti differenziali all'interno.

Riconosco, o signori, l'esattezza di questa osservazione, ma quello che non posso ammettere è che con essa vengano distinte due questioni che il Parlamento ha voluto riunire.

La Camera non può dimenticare certamente come nel 1866 fra i molti sacrifici imposti al paese, per la gran guerra contro l'Austria, vi fu aggiunto quello di un dazio di uscita su 47 prodotti fino allora esenti, per l'unica ragione che si supponeva dover essere la guerra sanguinosa e lunga. Terminata la guerra, conchiuso posteriormente un trattato di commercio coll'Austria, per il quale veniva tolto il dazio di uscita su 10 delle 47 merci, si trovò che il trattato stabiliva il libero cambio per merci che favoriscono più la Venezia che la restante Italia. Da ciò le petizioni, da ciò il desiderio di veder compresa nel beneficio anche l'esportazione del vino.

In conformità di questi precedenti io mi aspettava che, venendosi a riproporre oggi la questione in Parlamento, sarebbe stata la Commissione sollecita di formulare proposte d'accordo colla esigenza delle petizioni, e colla deliberazione presa dalla Camera nella tornata del 18 dicembre. Tanto non è avvenuto.

La Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Camera riconoscendo l'opportunità e la urgenza di una revisione delle tariffe doganali di uscita e del diritto di bilancia imposto sui grani, invita il Ministero ad occuparsi di questa materia, e passa all'ordine del giorno. »

Almeno, o signori, avrebbe dovuto dirsi: la Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge, perchè, quanto agli studi, quanto alle intenzioni tutti sanno che si dicono, si disdicono, si promettono, si obbliano senza che gl'interessi del paese vengano dav-

vero tutelati con queste promesse, e senza che la fede nelle parole del Governo diventi più grande.

In conseguenza di tutto ciò mi permetto di presentare un ordine del giorno più consono alle illazioni che derivano dall'ampia discussione che si fece nella tornata del 28 passato dicembre. Esso è concepito in questi termini:

« La Camera, considerando che per la liberazione del Veneto s'impose al paese nel 1866, fra gli altri sacrifici finanziari, anche un dazio di uscita su 47 specie di prodotti nazionali;

« Considerando che coll'accettazione dell'ultimo trattato di commercio fra l'Italia e l'Austria si esonerano già dieci di quei prodotti in beneficio del commercio veneto per via di terra, sospende di estendere la franchigia anche per via di mare, e invita il Ministero a riproporla in altro progetto di legge congiunta a quella della cessazione del dazio di uscita sul vino, e passa all'ordine del giorno. »

MICHELINI. Dopo la chiara, la lucida, ma, lasciatemelo dire, la terribile esposizione finanziaria che per due giorni abbiamo udito farci dal signor ministro delle finanze, dopo le crudeli ed in gran parte inevitabili conseguenze che le debbono tener dietro, voglio dire, la Camera già lo ha previsto, i progetti di legge, coi quali, se si entra nel sistema che ci viene proposto, si debbono aumentare le attuali contribuzioni, da cui già è cotanto aggravata la nazione, mi sembra che noi tutti, che sediamo in questo recinto, e che rappresentiamo i contribuenti, dei quali è nostro stretto dovere di curare gli interessi, dobbiamo essere preoccupati da un pensiero gravissimo, quello cioè primieramente di diminuire le spese; in secondo luogo di non scemare le rendite dello Stato, anzi di aumentarle il più che si possa.

Ora questo progetto di legge, che abbiamo sott'occhio, non solamente non tende ad aumentare, ma bensì a scemare le entrate dello Stato.

La diminuzione, per verità, non sarebbe in apparenza che di due milioni o poco più. Ma siccome, ove venisse approvata, ragione di eguaglianza vorrebbe che l'esenzione dai dazi doganali sull'esportazione si estendesse al vino, allo zolfo, al formaggio, alla lana, all'olio e ad altri generi, così il danno che le finanze dello Stato ne risentirebbero, giusta le proposte che avrebbero diritto di fare altri deputati, si eleverebbe a più di otto milioni e mezzo.

Ma, qualunque sia per essere questa perdita, certamente essa è tale da meritare che noi, nello stato disastrosissimo delle nostre finanze, la prendiamo nella più seria considerazione.

Molti di voi, onorevoli colleghi, si meraviglieranno che io, il quale sono reputato caldo propugnatore della libertà commerciale, mi faccia ora propugnatore della conservazione di dazi che certamente inceppano,

diminuiscono l'esportazione delle uova, del canape e di altri oggetti, e che ora si vogliono abolire.

Sì, io fui sempre e sempre sarò difensore della libertà di commercio, nè ora intendo allontanarmi dalle mie antiche convinzioni. Ma l'economia politica non si occupa solamente della importazione e della esportazione delle merci, ma di molti altri oggetti ancora, e soprattutto fra gli altri delle finanze delle nazioni.

Essa riconosce che gli Stati per far fronte alle spese devono necessariamente imporre dei tributi. Essa vuole che questi siano i più tenui possibili, acciò i contribuenti non siano privati della loro ricchezza di cui fanno migliore uso che i Governi; però condanna tutte le spese che non sono assolutamente necessarie. L'economia politica fa passare a rassegna tutte le sorgenti di entrata degli Stati, e trova che ognuna di esse ha i propri difetti ed i propri vantaggi, di modo che ora sono da preferire o, per meglio dire, da tollerare le une, ora le altre, secondo le circostanze. Venendo poi ai dazi, sia d'importazione, sia d'esportazione, l'economia politica vede che hanno anche essi i loro particolari vantaggi e svantaggi, ma che sul totale non sono peggiori degli altri tributi.

Perchè sono sempre riprovevoli i dazi aventi per iscopo la protezione di un'industria, contro l'importazione di merci che i consumatori potrebbero a miglior prezzo ottenere dall'estero, non ne viene la conseguenza che si debbano sopprimere tutti i dazi. Si sopprimano i dazi protettivi i quali, mentre non giovano alle finanze, nuociono ai consumatori, ma si lascino sussistere gli altri dai quali le finanze traggono una rendita.

Si dirà che tali dazi scemano la produzione, di modo che in sostanza riescono più dannosi che utili, perchè diminuendo la pubblica ricchezza diminuiscono anche necessariamente le sorgenti donde i Governi traggono le loro entrate, cioè le contribuzioni.

Ebbene, io lo ammetto. Se non che mi si dovrà pure ammettere che la stessa cosa, gli stessi inconvenienti accadono circa tutte le altre contribuzioni. Se non fosse, per esempio, di quelle che gravitano sulla terra, le quali in Italia sono ora pesantissime, i proprietari di essa potrebbero fare piantamenti, migliorarne in mille guise la coltura. Se non fosse delle imposte sul commercio e sull'industria, si amplierebbero i negozi e le manifatture, laddove di presente, coi pesantissimi balzelli che li opprimono, i proprietari, i commercianti e gl'industriali appena hanno di che vivere, e non pochi di essi per vivere devono intaccare il capitale, facendone passare una parte alla consumazione improduttiva. Questo è il motivo per cui la pubblica ricchezza, a vece di aumentare, come sperano alcuni ottimisti, diminuisce.

In sostanza le contribuzioni sono tutte cattive, ed i dazi doganali, considerati sotto l'aspetto fiscale, non sono contribuzioni peggiori delle altre. Credo pertanto

potermene fare difensore senza offendere menomamente i principii di economia politica che vogliono libertà di commercio.

Vediamo ora se contro i dazi, di cui ci si chiede la soppressione, militino speciali motivi che debbano persuaderci ad aderire a tale soppressione.

Attualmente le derrate menzionate nell'articolo di legge che esaminiamo sono soggette a dazio se escono dallo Stato per via di mare, e ne sono esenti se escono per via di terra.

Questo è male senza dubbio, e sarebbe stato miglior consiglio sottoporre le derrate di cui si tratta ad un lieve dazio di esportazione per qualunque parte uscissero dallo Stato. Così il Governo avrebbe ritratto una rendita discreta senza grave danno dei contribuenti.

Ma frattanto, se sarebbe desiderabile questo migliore stato di cose, è egli opportuno sacrificare ad una uniformità, certamente bella e desiderabile, una ragguardevole rendita dello Stato? Qual è la principale, anzi l'unica ragione in virtù della quale il ministro delle finanze ci chiede il pareggio?

« Ma la eguaglianza davanti ai tributi (così si legge nella relazione ministeriale) voluta dal diritto naturale, ordinata dallo Statuto, non può non governare, come governò fin qui, i nostri ordinamenti daziarî. »

Certamente io sono lontano dal disconoscere la validità di questa ragione, e ripeto essere preferibile la eguaglianza alla disuguaglianza. Tuttavia mi sembra che a quella ragione si dia più importanza che essa non ha.

Io penso che ci sia differenza tra due i quali, possedendo terre di eguale valore, paghino imposizioni diverse; e due altri dei quali uno, esportando una merce per una parte del confine, paghi più o meno di altro che la esporti per altra parte.

I dazi d'importazione e di esportazione sono dagli economisti paragonati ad una montagna od altro impedimento che renda più disagiata o più costosa il trasporto. Forse che ha diritto di lagnarsi chi deve valicare la montagna e pagare cavalli di rinforzo per la salita?

Mi sia permesso a questo riguardo rammentare un esempio antico.

Sin dalla mia gioventù ho combattuto per tutte le libertà, e segnatamente per la libertà economica, la quale allora era molto inceppata come tutte le altre. Così in Piemonte, sotto il pretesto di favorire l'industria nazionale, era proibita l'esportazione della seta greggia. Contro questa proibizione scrissero opuscoli economisti piemontesi ed anche alcuni lombardi. Rammenterò soprattutto l'avvocato Giovanetti da Novara, che molti di voi avete potuto conoscere, non essendo egli morto che nel 1850 o 1852. Io, che faceva i miei primi armeggiamenti, entrai pure in lizza, propugnando la libertà del commercio serico. Il Governo piemontese dapprima non voleva concedere niente;

anzi alcuni dei ministri vedevano di mal occhio che si osasse censurare. Tuttavia, dopo qualche contrasto, il Governo piemontese accordò l'esportazione della seta greggia, ma limitatamente a certe stazioni daziarie.

Ebbene, noi partigiani della libertà di commercio, applaudimmo a quel provvedimento, perchè, se non stabiliva la libertà piena, come avremmo desiderato, faceva tuttavia una breccia alla proibizione, e poteva considerarsi, come realmente fu, un avviamento alla compiuta libertà.

Da queste considerazioni, alle quali vi ringrazio di avermi lasciato dare lo svolgimento richiesto dalla loro importanza, io non voglio già concludere che, se noi fossimo in tempi normali, non sarebbe desiderabile la parificazione dei dazi di esportazione per via di terra e per via di mare; bisognerebbe essere scemo di mente per affermarlo. Ma nelle attuali strettezze delle nostre finanze bisogna andare molto a rilento nel diminuirne l'entrata, principalmente quando ineluttabili ragioni di giustizia non lo richiedono. Tiriamo adunque un velo sull'economia politica, la quale del resto, come mi pare di avere dimostrato, non si offenderà se la Camera entra nelle mie viste, e differiamo la chiesta parificazione a tempi finanziariamente migliori, se tant'è che questi tempi abbiano a venire.

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Io pregherei la Camera a voler ascoltare con benignità le parole che dovrò spendere per rimettere la questione sul suo vero terreno, d'onde i due precedenti oratori l'hanno alquanto distratta.

V'è rispetto ai dazi di esportazione una quistione generale, e v'è una quistione speciale al caso del quale ci occupiamo. La quistione generale nasce da ciò che l'Italia ha una tariffa dei dazi per l'esportazione di molte merci. Questa tariffa d'esportazione parte esisteva in Piemonte fin prima dell'annessione delle altre provincie, e fu estesa man mano alle provincie le quali venivano annesse; parte fu accresciuta coi provvedimenti finanziari del luglio 1866.

L'onorevole Del Zio è al tutto fuori della verità storica quando comincia il suo ordine del giorno dicendo che « per la liberazione del Veneto s'impose al paese, fra gli altri sacrifici finanziari, anche un dazio d'uscita sopra molte specie di prodotti nazionali. »

Il Veneto, come l'Austria, non aveva quasi dazi d'esportazione, siamo noi che glieli abbiamo portati; dunque, invece che il Veneto abbia imposti a noi questi oneri sui prodotti nazionali, siamo noi che li abbiamo imposti al Veneto.

Dunque stiamo al fatto.

La tariffa dei dazi d'esportazione esisteva in Italia prima dell'annessione del Veneto.

E non solo esisteva, ma in varie epoche fu modificata: fu modificata quando io aveva l'onore di reggere il Ministero delle finanze, perchè il dazio d'uscita degli olii che

era gravissimo nella Sicilia e nelle provincie napoletane (se non erro, giungeva ivi a 10 50 e 9 50), fu portato solo ad una lira; fu modificata poscia, come accennai, nel 1866, quando vennero cresciuti i dazi d'esportazione in seguito alle deliberazioni della Camera sui provvedimenti finanziari.

Codesti dazi d'esportazione debbono essere aboliti, debbono essere almeno modificati?

La Commissione non ha creduto di entrare in questa materia, non già perchè non riconoscesse l'opportunità di riforme, ma perchè ha temuto che, ingrandendo la questione, si corresse il pericolo di ritardare ancora un provvedimento speciale che è quello di cui tratta l'articolo di legge a voi sottoposto.

Inoltre l'importanza di una tariffa dei dazi d'importazione o d'esportazione è tale che richiede degli studi e degli esami particolari.

Io sono del parere dell'onorevole Michelini quando egli ha detto che in genere tutti i dazi di esportazione che d'importazione sono contrari alla buona economia pubblica. Se fosse possibile abolire ogni dogana, ciò sarebbe molto desiderabile; ma siccome le finanze di un paese richiedono delle imposte di vario genere, così egli accettava del pari i dazi di esportazione e di importazione quando non avessero un carattere protettivo, ma soltanto un carattere strettamente fiscale. Senonchè nella formazione delle tariffe può avvenire ed avviene di sovente che il dazio prenda un carattere protettivo in senso inverso, cioè che, colpendo solo alcuni prodotti, gli disadvantages in ragguglio ad altri che non sono colpiti. Ecco perchè è necessario che la tariffa sia attentamente studiata.

Io ebbi già occasione di accennare, nella seduta alla quale l'onorevole Del Zio ha fatto allusione, ad alcuni dazi di esportazione così gravi che impediscono assolutamente alcune nostre industrie, come quella dei preparati di piombo. Accennerò anche ad un fatto, cioè alla diversità di trattamento tra il dazio di esportazione del vino in botti ed il dazio di esportazione del vino in bottiglie.

Il dazio di esportazione pel vino in botti è di una lira l'ettolitro, e per il vino in bottiglie è di 5 centesimi per bottiglia. Ora voi sapete che una bottiglia contiene forse 75 o 80 centilitri. Quindi lo stesso vino che si vuole esportare, se è in botti paga una lira per ettolitro, se è in bottiglie paga oltre sei lire, il che è a detrimento di una speciale industria; ed a me è noto che in alcuni paesi d'Italia e specialmente nella Sicilia si è costretti di mandare a Marsiglia del vino per essere colà imbottigliato non potendo le bottiglie sostenere questo dazio di esportazione. Io ho voluto accennare questo fatto per indicare la necessità di una revisione della tariffa di esportazione, ma nello stesso tempo io sono il primo a riconoscere che questo studio vuol essere condotto con molta cura.

Fino da quando ebbi l'onore di reggere il Ministero

di agricoltura, industria e commercio, creando il Consiglio di industria e commercio, fra i compiti principali gli assegnai quello d'istituire un'inchiesta e di preparare tutti gli elementi per la riforma delle tariffe doganali; però non mai in modo protettivo, perchè l'animo mio abborrisce dal sistema protezionista, ed i miei studi mi riconfermano in tale opinione; sicchè io spero che l'Italia, che è stata la prima ad entrare in questa via, non vorrà abbandonarla giammai.

Se dunque vi ha necessità di studiare la tariffa di esportazione per modificarla, noi non possiamo pigliare qui oggi un partito che comprenda tutta la questione nella sua generalità, e ci limitiamo pertanto a pregare il Ministero ad occuparsene sollecitamente. Però, siccome non è questo studio che si possa fare in poche settimane, ed abbiamo d'altra parte l'urgenza di provvedimenti finanziari e tante altre leggi davanti a noi per discuterle, così io credo che non occorra (e con me lo credette la Commissione) di stabilire un termine alla presentazione di un progetto di legge a ciò relativo. Che se, invece di dire che *si studi sollecitamente la materia*, vuolsi invitare il Governo a *presentare al più presto possibile un progetto di legge*, noi non faremo obiezione sopra una frase anzichè sull'altra, purchè il concetto rimanga integro.

E qui finisco la questione generale che riguarda la tariffa dei dazi di esportazione. Vengo ora alla questione speciale che ci occupa. Io credo che nel 1867 si sia commesso un errore quando si è accordato all'Austria, nel trattato commerciale, di togliere tutti i dazi di esportazione sopra certi generi per via di terra. Io ripeto che questo fu un vero errore, e con me ne conveniva anche l'onorevole Michellini; ma dico che, una volta che i dazi sono tolti per via di terra (e non solo con l'Austria, ma anche con tutte le altre potenze limitrofe, cioè con la Svizzera e con la Francia, per la clausola che accomuna ad ogni nazione contraente i benefici della più favorita), quando, ripeto, i dazi sono tolti per via di terra, bisogna, in forza dello Statuto, in forza del principio di eguaglianza, in forza della giustizia distributiva, che voi li togliate anco per via di mare.

Sarebbe strano invero, che lo stesso genere uscisse dalla parte di terra senza dazio alcuno, e dalla parte di mare ne dovesse pagare; eppure è ciò che oggi succede. Se la discussione continua, altri discorrerà degli effetti nocivi che ha portati questa disposizione, e quanto specialmente ne abbiano sofferto tutti i porti dell'Adriatico; ma, astrattamente e senza riguardo a questi danni, io prendo le mosse da questo punto, non potersi negare di parificare i dazi, qualunque sia la via per cui i generi escono dallo Stato. Egli è per non compromettere questa questione speciale, che è così semplice e chiara, che noi abbiamo rinunciato oggi a trattare la questione generale, e soprattutto quella parte che riguarda il dazio di esportazione dei vini.

Non già che non desiderassimo di trattarla ampiamente, ma sono due anni che questa questione si agita, e ci è sembrato che sia pur tempo di finirla e di accettare un bene oggi, anzichè rimandare questo bene ad un altro tempo per avere un meglio che d'altronde non c'è in alcun modo divietato.

E qui debbo fare un'osservazione all'onorevole ministro delle finanze, al quale convenne per avventura nella sua esposizione finanziaria di rappresentarvi che in forza della presente legge perdiamo ben due milioni. La verità è che codesta cifra è desunta dall'anno 1868, e siccome dipende in gran parte dall'esportazione dei grani, ognuno sa che l'Italia non è ricca di grani in modo da avere ampia e regolare esportazione negli anni ordinari, anzi piuttosto ha bisogno d'importarne pel suo consumo. Il fatto è che il dazio di esportazione sul grano, il quale nel 1868 aveva reso 304,000 lire, nei primi 9 mesi del 1869 ne rese 77,000; le granaglie, che nel 1868 ne avevano reso 750,000, nei primi 9 mesi del 1869 ne hanno reso 434,000; il riso, che ne aveva reso 635,000, ne rese soltanto 353,000.

Ora, egli vede che i suoi due milioni non sono costanti, anzi ci sfuggono dalle tasche, e mano mano che le tariffe ferroviarie abbasseranno gli oneri di trasporto, è evidente che quei generi tutti prenderanno la via di terra piuttostochè la via di mare, inquantochè per quella via essi non hanno a pagare alcun dazio d'esportazione, e noi resteremmo in questa condizione: nessun provento erariale, danni gravi ad alcune provincie, ingiustizia manifesta per tutte. Ad ogni modo mi permetto di rettificare questo punto, dichiarando che non sono due milioni di certo di cui lo Stato fa getto, ma molto meno, e forse nel 1869 non risultarono più di 1,300,000 o di 1,400,000 lire.

Non ho i dati precisi dell'ultimo trimestre, ma ragiono sui primi 9 mesi della gestione finanziaria. Questo milione e 300,000 lire, nell'anno presente diventerebbe un milione, e così sempre decrescendo; voglio dire che, anche dal punto di vista sotto il quale ha trattato la questione l'onorevole Michellini, non è vero che questa legge porti un grave carico allo Stato.

Ma quand'anche fosse vero che lo Stato perdesse due milioni, come l'onorevole Sella ci ha detto, è sembrato alla Commissione che non si possa in nessuna guisa far di meno di accettare il presente progetto di legge. Si possono domandare al paese dei sacrifici, ma questi sacrifici bisogna domandarli a tutti egualmente. Si può imporgli dei dazi, si possono aggravare questi dazi, se si crede necessario alle finanze; ma per tutto il paese questi dazi debbono essere eguali.

Pertanto la Commissione non può a meno di raccomandare alla Camera l'unanime approvazione, se è possibile, di questa legge; mentre d'altra parte essa non può a meno di raccomandare al signor ministro di prendere in considerazione la questione della ta-

riffa dei dazi d'esportazione, specialmente riguardo ai vini di cui tante volte si è parlato in questa Camera; e, quando questi suoi studi saranno maturi, di presentare una legge che, senza recare detrimento all'erario, possa dare giusti vantaggi all'industria nazionale.

DEL ZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sono giunte alla Presidenza due proposte: l'una è il voto motivato dal deputato Del Zio, di cui diede testè lettura il proponente, e la seconda è un'aggiunta del deputato Merizzi all'ordine del giorno proposto dalla Commissione, concepita nei seguenti termini: « Alle parole *invita il Ministero ad occuparsi sollecitamente di questa materia*, si aggiungerebbero le seguenti: *presentando un analogo progetto di legge entro il corrente anno.* »

Quando sarà il tempo opportuno, inviterò la Giunta a dichiarare se accetta o no queste due proposte. Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Nisco.

NISCO. L'onorevole Minghetti ha distinto in questa discussione una questione generale ed un'altra particolare. A me pare che sulla generale ce ne sia una generalissima, ed è questa, che tutti i proprietari d'Italia debbono egualmente godere i benefizi e sopportare egualmente i pesi derivanti dalle leggi dello Stato.

Se nei diversi luoghi d'Italia ci sono produzioni diverse, è giusto che o questi dazi sieno tolti per tutte le produzioni, ed allora avremo un trattamento eguale per tutti; oppure, se i dazi di esportazione debbono sussistere, è giusto che esistano sopra una merce come sopra un'altra.

Certamente questa mia proposta sembrerà una negazione di tutto quello che in proposito ho sostenuto precedentemente nella Camera. Ho infatti sempre sostenuto il libero scambio, ho sostenuto sempre che i dazi di esportazione sono dazi che fruttano poco all'erario e producono, economicamente, grandissimo male ad un paese.

Ora, passando dalla questione generalissima alla generale a cui ha fatto cenno l'onorevole Minghetti, mi permetto di osservare che questa questione veramente sta in ciò, che la Commissione nei provvedimenti finanziari, chiamata dei Quindici, fu guidata dall'idea di trovare le vie ed i mezzi per accrescere le entrate nelle casse dello Stato, e fra questi mezzi credette idoneo quello di stabilire un piccolo dazio di esportazione sopra diverse merci. Non voglio far l'elogio di questo trovato, dico che il fatto è così, ed aggiungo che la Camera, come la Commissione, fu mossa da un principio finanziario. Ora sembra mossa da un altro principio, dal principio economico che prende la mano su quello dell'incasso finanziario.

Veramente, me lo perdoni l'onorevole Sella, se a lui io dico che mi fa meraviglia il vedere che, mentre egli va razzolando per tutto il sistema daziario allo scopo

di ottenere 75 milioni di maggiori imposte per giungere alla somma di 110 milioni, egli stesso si faccia a sostenere una proposta di legge che deve trarre seco una diminuzione d'entrate. Ora, nel giorno in cui siamo obbligati di mancare indirettamente, ossia per via di tassa, al nostro dovere di pagare esattamente il nostro debito, sottraendone una parte col nome di ritenuta, possiamo seriamente ed onestamente togliere un soldo dalle nostre entrate? Io domando all'onorevole Sella, quando egli propone un altro ventesimo di giunta ai decimi che sono stati messi precedentemente sopra la tassa fondiaria, la quale in molte parti d'Italia è molto grave, specialmente per la facoltà che hanno i comuni e le provincie di aggiungere i centesimi addizionali, che è il vero principio della sperequazione, io domando se si può fare un trattamento diverso ad alcune località a danno di alcune altre. (*Segni di diniego dal banco della Commissione*)

FARINI. Domando la parola.

NISCO. Perdonino, io non credo che ci siano delle contrade che possano risentire danno, perchè un'altra può esportare le sue merci con il beneficio di non pagare il dazio, ma il danno sta che l'olio, il vino, gli agrumi non godono del medesimo beneficio del canape e dei bozzoli. E questo che dico ora qui l'ho detto nel Comitato quando questa questione si è discussa.

Ma infine qui non trattasi di parificare le condizioni del commercio di terra con quello di mare, ma di esonerare alcune merci dal dazio di esportazione sotto la forma della parificazione, mentre per altre merci si tiene altra misura.

Però, quando l'onorevole Sella crede che sia nella sua convenienza di entrare in questa discussione, cioè di venire alla diminuzione di un dazio sulla esportazione, è di giustizia che faccia studiare il più presto possibile e provveda al modo onde sia equiparata la condizione dei diversi prodotti d'Italia, in quanto al dazio di esportazione, e credo che questo mio voto almeno fissa un precedente che certamente nè la Camera, nè il Governo potranno rifiutare.

FARINI. (*Della Commissione*) Io sperava che questa legge non avrebbe incontrata difficoltà di sorta nella Camera. Ma, dopo la discussione finora svolta, io ho dovuto abbandonare questa ingenua illusione. Udendo poi propugnarsi da una parte la soppressione di ogni dazio di esportazione, io mi sono persuaso ancora una volta che il meglio può essere nemico del bene che noi propugniamo.

Dall'altra parte sembrami che l'onorevole Nisco, per non avere afferrato esattamente il concetto della legge, sia venuto in fondo a proporre di respingere la legge stessa, poichè a tale si riduce il suo rimandarla a tempo indeterminato.

Mi meraviglia d'altro lato che l'onorevole Michellini, pur favorevole in teoria, in massima, alla soppres-

sione dei dazi, non solamente differenziali, ma pur di quelli di esportazione, venga oggi per un riguardo fiscale a volerli mantenere.

L'onorevole Minghetti ha già trattato, sotto la sua più ampia forma, la questione generale attinente alla pubblica economia, ed io certo non scenderò in questo arringo vastissimo sulle sue orme. Invece io mi limiterò a contenere la questione negli stretti limiti della giustizia distributiva, cioè della uniforme distribuzione delle imposte sugli abitanti di uno stesso regno.

L'articolo 25 dello Statuto stabilisce esplicitamente che i cittadini contribuiscano indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato...

ASPRONI. Gli isolani eccettuati.

FARINI. (*Della Commissione*) Ora, se io mi sono fatto un concetto esatto di questa legge, a che cosa ella conduce? Poichè col trattato di commercio stipulato coll'Austria nel 1867 si stabilirono delle convenzioni tali che permettevano l'uscita dai confini, per la via di terra, di alcuni generi senza dazio di sorta, questa legge prescrive si debbano mettere gli stessi generi nelle identiche condizioni daziarie, allorquando escono per la via di mare.

Ora io domando: perchè, ad esempio, un proprietario di un ettara di grano a Brindisi dovrà pagare una imposta superiore ad un proprietario di una eguale ettara di grano posta nelle valli veronesi? Egli è evidente che il proprietario delle valli veronesi può dirigere il proprio grano su Trento per la via del Brennero, mentre il proprietario di Brindisi deve mandarlo, per via di mare, a Trieste. Al secondo imponete un dazio, il primo esonerate da ogni dazio.

Vi domando se questa sia giustizia distributiva; e domando se lo Statuto non sia così, non solamente non interpretato esattamente, ma anzi torto a favola.

L'onorevole Minghetti accennava or ora al non esatto ammontare delle perdite che sopporterebbe l'erario per la soppressione di questo dazio indicato dal ministro delle finanze nella sua relazione.

Io credo che la questione non possa trattarsi sotto il semplice punto di vista sotto il quale l'ha trattata l'onorevole Minghetti, ma sia necessario tenere conto di altre considerazioni.

Sapete voi, o signori, che le società delle ferrovie dell'Alta Italia, allorquando vennero stabiliti questi dazi differenziali, quali modificazioni introdussero nelle loro tariffe? Una modificazione semplicissima: ribassarono i trasporti di tutti quanti i generi che dal littorale adriatico avevano prima sfogo, per la via di mare, alla Germania, per allontanarli dal mare e richiamarli al trasporto terrestre.

Io ho qui sott'occhio due circolari della società delle ferrovie dell'Alta Italia in data 20 maggio e 13 giugno 1868, colle quali si rivolgono ai commercianti e dimostrano loro a cifre la convenienza per certi generi spe-

ciali, in seguito ai ribassi delle tariffe, di preferire la via di terra alla via di mare. Nè posso ammettere, come fu detto dall'onorevole deputato Nisco, che questo maggiore traffico terrestre avvantaggi lo Stato diminuendo l'onere delle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie. Qui si tratta, come io diceva, della ferrovia dell'Alta Italia, che parmi non abbia sovvenzioni di sorta, che, certo, non ha sovvenzioni per la parte delle sue linee venete.

ASPRONI. Alle isole come si ripara?

FARINI. Per quali ragioni fu introdotto questo dazio differenziale?

Io ne ho sentito accennare diverse; qualcuna che mi persuadesse, mai.

Io ricordo quelle dette dall'onorevole ministro Campello, quando si discuteva in Parlamento il trattato coll'Austria, e se mi si permette ne voglio dare lettura:

« L'esportazione di tali articoli per via di terra, così diceva l'onorevole Campello, concerne il piccolo commercio già aggravato da molteplici difficoltà e da forti spese di trasporto.

« Quanto al riso, segnatamente l'abolizione del dazio di uscita per la via di terra, era poi assolutamente richiesta dalle condizioni speciali in cui si trovano le valli Veronesi ed altri territori del Veneto, dai quali erano arrivati al Governo del Re vivissimi e replicati reclami nel senso di una facilitazione che li mettesse in grado di smerciare, come pel passato, i loro prodotti sul territorio austriaco. »

Dunque, dico io, voi stabilivate un dazio protettore a vantaggio dei produttori di riso delle valli veronesi.

Il ministro Campello, il quale non sognava allora, non dico che il commercio di terra si sarebbe avvantaggiato a fronte del marittimo, ma che avrebbe assorbito completamente il commercio marittimo, come ora avviene, opinava si dovesse proteggere il primo per equilibrarlo al secondo. Ed il Cappellari della Colomba, quando volle giustificare questa proposta, come relatore sul trattato austriaco, non seppe appoggiarsi ad altro che a delle considerazioni politiche, cioè a delle considerazioni le quali dovevano persuaderci a riguardi speciali alle popolazioni italiane di certe povere valli del Tirolo, le quali si sarebbero trovate segregate dai centri di produzione dei generi che esse consumano. Ma l'onorevole Cappellari non pensava certo, neppure egli, che altre popolazioni che non meritano per noi questi riguardi, si sarebbero in seguito avvantaggiate di gran lunga, per questo dazio, a nostro danno.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

FARINI. Del resto, o signori, basterebbe che voi aveste sott'occhio i reclami delle Camere di commercio, delle deputazioni provinciali, di tutti quanti i corpi morali della zona adriatica da Taranto a Venezia, perchè voi non v'insospettiste che, parlando così, io, rappresentando uno dei collegi del littorale adriatico, non tratti qui gli interessi di un municipio.

Oramai siamo tutti persuasi che la statistica è uno degli elementi più esatti per giudicare certi fenomeni economici. Io vi citerò alcuni dati statistici che ho potuto raccogliere su questo argomento. Ma intanto, perchè voi possiate formarvi un concetto esatto del danno che alla navigazione adriatica è venuto per questi dazi differenziali, io ho qui due lettere di una società la quale sa fare molto bene i propri affari, di una società non italiana, la quale è per conseguenza scarica di riguardi speciali o ad un municipio o ad una provincia, e senza tenere in considerazione gl'interessi nostri piuttosto sotto un aspetto che sotto un altro, ragiona, nell'interesse del commercio marittimo, che essa vede pericolante, anzi rovinato, per questi dazi. Parlo della società del *Lloyd*, la quale, rivolgendosi ripetutamente nel 1867 e nel 1868 alla deputazione provinciale di Ravenna, dopo avere sollecitata quella deputazione, da cui ha pure un sussidio annuo di lire 20 mila, a promuovere, quanto sia possibile, i lavori di escavazione del porto-canale, conchiudeva dicendo non essere soltanto la questione del porto che influisce sull'attuale linea di navigazione, ma ben anche quella del dazio di esportazione, a cui, secondo il trattato commerciale tra l'Austria e l'Italia, vanno soggette le merci che prendono la via di mare sul litorale italiano. « Fino a tanto che quest'aggravio, concludeva, non verrà levato, ogni tentativo ed ogni sacrificio rimarrà infruttuoso. E ricordate, ve ne prego, che i lavori a Porto Corsini costeranno, quando compiuti, tre milioni ed una manutenzione annua di circa 40 mila lire. »

Questo scriveva nel 1867. Nel 1868 ribadiva l'argomento quasi con identiche parole, mettendo sempre più in rilievo i danni che per la navigazione adriatica vengono da questi dazi differenziali.

Ora eccomi alla statistica.

Io non ho potuto raccogliere molti dati su questo argomento, ma qualche cosa però ho cercato di mettere insieme. Per esempio, ho visto che nel 1869, dopo l'introduzione di questo dazio, gl'introiti doganali e le tasse marittime percepite nel porto di Ravenna furono di 64,000 lire inferiori a quelle del 1868 le quali per la loro parte ascendevano a circa 300,000 lire. Cosicchè voi vedete che una diminuzione di 64,000, lire su 300,000 vi rappresenta circa il quinto del prodotto.

A che cosa deve attribuirsi questa diminuzione? Forse, accaduta negli anni precedenti, avrei avuto modo per rendermene ragione. Nel 1866 vi fu la guerra, nel 1865 il colera, nel 1867 sconvolgimenti politici: perturbazioni, cioè, che possono aver influito sul commercio; ma nell'anno 1869 io non so trovare altra ragione all'infuori di questa diminuzione di traffico marittimo all'infuori del dazio differenziale; al quale vanno soggette alcune merci.

Del resto, ripeto, questo argomento deve essere ri-

guardato soprattutto sotto il punto di vista della giustizia distributiva dei carichi che lo Stato impone ai cittadini: questo è il punto cardinale; non è questione nè di municipio, nè di provincia, nè di regione, è questione di Statuto, e prego la Camera di rifletterci seriamente, perchè le ingiustizie recano mai buoni frutti.

Questa questione poi va anche considerata sotto un altro aspetto. Voi sapete quasi tutti come la marina nell'Adriatico viva in tristi condizioni, direi tistica; voi sapete che, se il Governo non ha, come non ha certo, ne' suoi attributi di incoraggiare lo sviluppo marittimo, per lo meno ha il dovere di non porgli incaglio. Ora, io domando se questo dazio, i cui effetti credo di avervi sufficientemente dimostrato colle cifre degli introiti doganali, non rovina la marina mercantile di piccolo cabotaggio dell'Adriatico, la quale deve fare concorrenza d'altro lato ad una potente società straniera, come quella del *Lloyd* austriaco, e deve anche lottare coi ribassi sempre crescenti, che si vanno oggi ognor più stabilendo sulle linee delle ferrovie meridionali.

Mantenete i dazi di esportazione, e la nostra marina sull'Adriatico sarà morta in breve, e quella sorgente di ricchezza, di avvenire che natura ci diede, che è il mare, sarà esaurita colle nostre mani prima ancora che sfruttata. (Bene! intorno all'oratore)

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Io non so considerare l'attuale articolo di legge come espressione di bisogni parziali o regionali, come quasi derivazione del trattato di commercio coll'Austria, qualunque siano le ragioni per le quali si è sostenuto che questo sia un bisogno per rialzare le condizioni dell'agricoltura e dell'industria del regno.

In nome quindi di quei principii, per cui l'onorevole Minghetti e l'onorevole Farini hanno parlato, in nome dell'uguaglianza che lo Statuto garantisce a tutti i contribuenti italiani, in nome di un liberale e migliore indirizzo economico, io ho il coraggio, malgrado le preoccupazioni dell'onorevole Michellini per lo stato delle nostre finanze e le crudeli ed inevitabili conseguenze che ci espose l'onorevole Sella, io ho il coraggio, o signori, di proporvi che vogliate estendere l'abolizione parziale a tutti i prodotti agricoli ed industriali del regno.

Questo dazio di esportazione non fa che pesare sulle condizioni dell'agricoltura e dell'industria nazionale.

MICHELINI. Tutti i dazi.

LA PORTA. Ma questo più di tutti.

Io credo che il ministro delle finanze, anche guardando questa abolizione dal lato puramente fiscale, dovrebbe fare un calcolo (egli che tanto si compiace di matematiche) di quanto potrebbe aumentare il reddito dello Stato, quando l'agricoltura e l'industria fossero sollevate da questi dazi d'esportazione. Io cito un esempio: l'onorevole Sella ha studiato la quistione mineraria, ha studiato la quistione degli zolfi. Ebbene,

questo ricco cespite industriale per l'Italia corre pericolo. Sapete che sino a poco tempo addietro esso doveva subire la concorrenza delle piriti di quasi il 30 per cento! E perchè? Perchè il prezzo del nostro prodotto nelle piazze estere non era corrispondente all'abbondanza del minerale delle nostre miniere, di fronte alle spese di produzione, compresi i dazi erariali. Comprendo che altri elementi devono contribuire al mantenimento di questa ricca industria, ciò sono l'istruzione tecnica, l'affluenza dei capitali, i trasporti ferroviari. Finora, o signori, non si è pensato di provvedere alcun mezzo onde trasportare questo possente e ricco materiale colle vaporiere fino ai porti, ma anzi abbiamo dei porti nei quali lo zolfo si carica a mano, e nei quali si trovano degli infelici che, durante l'inverno, vanno con l'acqua sino alle reni a trasportare un piccolo pezzetto di zolfo sino ai bastimenti, bastimenti che qualche volta anche naufragano perchè i porti sono mal sicuri.

Dunque abbiamo tutte queste condizioni disgraziate per tale industria. Pertanto non crede il signor ministro delle finanze, guardando la questione come finanziaria, che, abolendo questo dazio sullo zolfo, la ricchezza mineraria aumentandosi non offrirà per altri mezzi, per esempio, sulla ricchezza mobile e fondiaria, non offrirà, per altri mezzi, nelle varie forme che prenderà questa ricchezza, un compenso per la perdita della tassa di esportazione?

Io non mi estendo di più.

Credo che l'unica opposizione che sentirò manifestare sarà la condizione delle nostre finanze. Ebbene, allora vi risponderò, sospendete l'abolizione parziale da voi proposta, niente per tutti o tutto per tutti. Credo che mi si risponderà ancora colla promessa che saranno studiate le tariffe; che è una questione molto complessa; che quando il ministro avrà compiuti questi studi presenterà un progetto di legge. Ma allora, o signori, se credete che la questione abbia bisogno di essere studiata, non vi meravigliate se l'onorevole Del Zio disse: ebbene sospendete, se si tratta di uno studio che non importi secoli, ma poco tempo. Ma, se poi credete oggi, in rapporto ad un bisogno parziale, fare una questione economica, una questione importante per l'industria e per il commercio, ed io dico anche per le finanze, allora abbiate il coraggio di accettare la sostituzione del mio articolo a quello della Commissione:

« Sono soppressi tutti i dazi di esportazione dei prodotti agricoli, e industriali del regno. »

SELLA, *ministro per le finanze*. Noi ci troviamo, o signori, fra due correnti diametralmente opposte: l'una che non si debba votare il presente progetto di legge perchè le finanze ci perdono un introito che non è da spregiarsi; l'altra, testè indicata dall'onorevole La Porta, che si debba abbandonare intieramente ogni specie di dazi di esportazione.

Non ho bisogno di dirvi fin d'ora quali sono le mie conclusioni; l'onorevole La Porta le ha già preannunziate, vale a dire che si adotti il progetto di legge come è proposto dal Ministero e dalla Commissione, e che sieno presi in attento esame gli altri dazi di esportazione; ma dirò coll'onorevole Minghetti, ad una condizione, ed è che la finanza non ci venga a scapitare.

Infatti, o signori, non c'è dubbio che questi dazi di esportazione sono un inciampo, hanno anche talvolta un effetto protezionista in senso inverso; questo è il malanno di tutta la specie di dazi: anche i dazi d'importazione qualche volta traggono con sè questa conseguenza.

È necessario regolare la materia dei dazi in guisa che non ne nasca qualche specie di assurdità sotto certi punti di vista; per conseguenza io tengo che sia da trarne a conclusione che si debba procedere con gran riguardo nel decidere tali questioni. Non creda l'onorevole Del Zio che io abbia dimenticato le mie parole della seduta di dicembre scorso, nella quale si parlò di questo affare.

Per parte mia anzi ho creduto che il Consiglio del commercio e dell'industria, a cui venne testè fatta allusione, dovesse essere incaricato non solo di studiare questa materia dei dazi, ma ancora di studiarla nella sua applicazione quotidiana, e non limitarsi alla determinazione delle tariffe.

Siccome vi sono tutti i giorni a risolvere questioni molto importanti di classificazione, parificazione, eccetera, io ho creduto che queste dovessero essere studiate sotto un punto di vista generale, vale a dire non soltanto sotto il punto di vista fiscale, ma che si dovesse anche tener conto delle condizioni delle industrie e del commercio.

Ora, giacchè l'onorevole Minghetti, quando reggeva il portafoglio dell'agricoltura e commercio, ha istituito un Consiglio di questo genere, il quale, fra le altre sue incombenze, aveva quella di dovere occuparsi della questione delle tariffe, io ho pensato che questo Consiglio dovesse essere altresì incaricato dello studio dell'applicazione quotidiana di queste tariffe.

Certamente questo Consiglio non mancherà al suo compito, e saranno anche un eccitamento al Consiglio stesso le discussioni che avvengono in questa Assemblea, onde prendere in seria disamina la questione delle tariffe d'esportazione, e vedere quali innovazioni vi debbano essere fatte, per evitare sconci analoghi a quelli testè indicati. Ma, signori, da questo bisogno di riforme che nessuno, e che neppure io contrasto, alla conclusione cui voleva condurci l'onorevole La Porta passa una bella differenza.

L'onorevole La Porta vorrebbe la totale soppressione dei dazi d'esportazione. Eh! se fossimo a discutere il complesso dei provvedimenti che il Ministero ha avuto l'onore di presentarvi pel pareggio dei bilanci, e ve-

dessi l'onorevole La Porta, animato da zelo non minore a quello che spiega oggi col domandare alla Camera l'abolizione del dazio d'esportazione, chiedere contemporaneamente che si facesse un aumento di 4 o 5 centesimi addizionali sulle imposte dirette, capirei anche io che la questione, per ciò che riguarda il pareggio del bilancio, potesse prendersi ad esame anche dal Ministero delle finanze.

Infatti togliendo 8, 9, 10 milioni dal bilancio sotto forma di dazi di esportazione, ed aggiungendone altrettanti sotto forma di centesimi addizionali, o in qualsiasi altra forma più benigna che l'onorevole La Porta sapesse escogitare, il ministro delle finanze (aritmico come mi si accusa di essere) potrebbe prenderlo in esame. Ma io ho molta paura che, se la Camera si lascia indurre dalle parole dell'onorevole La Porta, perderà oggi l'entrata prodotta da questi dazi, senza (almeno lo temo) avere gli aumenti che dovrebbero loro corrispondere, sopra altri cespiti di entrate.

L'onorevole La Porta con ragione, dal suo punto di vista, ha citato come una delle principali cause della sua mozione la materia degli zolfi; egli ha detto che l'industria degli zolfi è in pericolo per la concorrenza che ad essi fanno le piriti. È vero, le piriti questa concorrenza agli zolfi la fanno: la pirite è un minerale che contiene 50 per cento di zolfo e 50 per cento di ferro, e che si può abbruciare in guisa da convertire in acido solforico la maggior parte dello zolfo in essa contenuto. E così per la produzione di questo acido, la pirite rappresenta, se non il 50, almeno il 30, o il 40 per cento dello zolfo; ed è verissimo, ripeto, che vi sono delle miniere di pirite che fanno seria concorrenza a quelle di zolfo. Si trovano infatti dei massi ragguardevolissimi di milioni di tonnellate affatto compatti di codeste piriti.

Ma io debbo notare prima di tutto che l'industria degli zolfi non è sofferente in Sicilia, e che vi si sviluppa abbastanza soddisfacentemente; in secondo luogo che il dazio di esportazione non è la causa più importante che possa inceppare codesta industria.

Due sono le cause principali che osteggiano lo svolgimento dell'industria degli zolfi in Sicilia: sopra l'una può avere influenza il Governo, ed è la questione dei trasporti; sull'altra il Governo non può influire, ed è la condizione di queste miniere, il modo in cui queste miniere sono governate.

Siccome io mi sono dato la pena di andarle a visitare e di scendere al fondo di qualcuna di esse, conosco un tantino la materia della quale parlo.

È difficile farsi un'idea dello stato di barbarie, scusate la parola, in cui sono talune di queste miniere. Nelle miniere di quasi tutti i paesi si vedono gli uomini esposti a tutte specie di pericoli, e fin lì anche i pericoli hanno il loro fascino, ma nelle miniere di zolfo di Sicilia debbo confessare che ho veduto delle cose che

non mi era toccato mai di vedere, e che mi hanno realmente fatto, non so se più compassione o ribrezzo.

Figuratevi, signori, delle specie di pozzi, non però pienamente verticali, ma un tantino inclinati, per cui con rapidissima gradinata si può scendere e risalire; pozzi che hanno una profondità da 60 ad 80 ed anche a 100 metri; ed immaginatevi dei ragazzini e delle ragazzine dai 12 ai 16 anni con un carico di zolfo molto grave per le loro forze, avviati su per quelle scale, e che giungono alla luce del giorno piangendo, urlando pel dolore in modo proprio da rivoltare l'animo di chi li vede. E questo mezzo, signori, è tanto più barbaro in quanto che costa immensamente più di quello che costerebbe un altro mezzo meccanico semplicissimo per trarre in su il minerale. Non dirò poi nulla del governo delle miniere stesse, non entrerei in altri particolari; imperocché non debbo scambiare la Camera per un'accademia di miniere; ma egli è fuor di dubbio che la spesa di cui è attualmente gravata la produzione dello zolfo, in molta parte dipende dai cattivi metodi di coltivazione di queste miniere. Cominciano, è vero, a sorgere qua e là alcuni esempi di coltivazione migliore; ed io confido che fra qualche tempo tutte le miniere della Sicilia saranno meglio governate; ma non è men vero che attualmente, se fate l'analisi del prezzo di produzione dello zolfo in Sicilia, ci troverete un importantissimo coefficiente nel cattivo governo delle miniere.

Un altro elemento vi ha poi che influisce assai sul costo di produzione di questo importantissimo minerale, ed è la gravità degli oneri che il proprietario del suolo impone al coltivatore della miniera; giacché per lo più non è il proprietario del suolo che la coltiva.

Ma di questa questione discorreremo forse un'altra volta, quando per avventura tornasse dinanzi alla Camera un progetto di legge che è stato presentato nella precedente Sessione intorno alla questione della proprietà delle miniere... (*Interruzione del deputato Asproni*) e ne discorreremo specialmente dal punto di vista della Sardegna, se all'onorevole Asproni non dispiacerà.

Finalmente, signori, avvi un altro elemento molto importante che contribuisce a gravare considerevolmente le spese di produzione per gli zolfi, ed è quello dei trasporti ai luoghi d'imbarco; sopra questo elemento il Governo può influire ed influisce.

Il dazio d'esportazione sugli zolfi, se non vado errato, è di una lira il quintale. Or bene, signori, se vogliamo ricercare quale sia il prezzo dei trasporti degli zolfi a Palermo da Lercara, che è il centro delle zolfare meno lontane da Palermo, troviamo, se la memoria non mi tradisce, che questo prezzo è di circa lire 2 40 il quintale.

Ebbene, quando sarà terminata la ferrovia da Lercara a Palermo (cosa che desidero si verifichi al più

presto pel bene della Sicilia e dell'Italia, come desidero che sia presto terminata tutta indistintamente la rete sicula, essendo io convinto della grande importanza di queste ferrovie e della rilevanza dei frutti che daranno), quando, dico, sarà terminata la linea da Lercara a Palermo, sarà poco più di 40 a 50 centesimi per tonnellata il costo di trasporto, e basterà questa semplice circostanza perchè il costo del minerale di zolfo venga ad essere diminuito di una somma più ragguardevole che non sia il dazio d'esportazione.

Ora dico ancora che, non ostante le condizioni attuali, è fuor di dubbio che l'industria delle zolfare, non solo non è in deperimento, ma, se si deve giudicare da certi contratti che sono abbastanza conosciuti, essa prospera d'assai, poichè vedo che i proprietari delle zolfare vendono a prezzo altissimo le zolfare stesse. Ho quindi dovuto concludere, per essermene certificato per me stesso ed occupato forse più di quello che abbia avuto occasione di fare il deputato La Porta, che nelle condizioni attuali il dazio d'esportazione sugli zolfi non costituisce una tassa tale da minacciare l'industria degli zolfi.

LA PORTA. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Stimo anzi che quest'industria sarà per ricevere tutto il suo svolgimento, specialmente quando vengano migliorati i metodi di coltivazione di queste miniere o, se vuole, quando siano un po' più moderate le esigenze dei proprietari del suolo; ed aggiungerò finalmente, quando sia compiuta la rete ferroviaria che la Sicilia aspetta con tanto desiderio.

Se poi vogliamo guardare la questione dal punto di vista dello Statuto e della giustizia distributiva, io credo che la Commissione abbia pienamente ragione. Il progetto di legge attuale, o signori, stabilisce che gli oggetti indicati nel progetto di legge, fra cui sono principali il grano e le granaglie, non debbono pagar dazio... (*Interruzione del deputato Asproni e bisbiglio a sinistra*) quando queste merci escono per via di mare, come già non lo pagano quando escono per via di terra.

Ora, onorevole Asproni, ella m'insegna, poichè mi interrompe, che quando le annate sono buone la Sardegna esporta molto grano e credo che la Sardegna non abbia niente affatto ad invidiare il Veneto, stimo anzi che, cambiata la proporzione, avrebbe forse il Veneto ad invidiare la Sardegna pel beneficio recato dal progetto di legge in discorso. Nelle annate che non siano di siccità, nè di fallanza (perchè allora, se non c'è niente da portar via, il dazio è una cosa perfettamente insignificante), credo che la parte d'Italia rappresentata dall'onorevole Asproni sia niente meno del Veneto interessata nell'abolizione di questo diritto di esportazione, e oso dire che anche la Sicilia si trova in condizioni di questa natura.

Signori, qui la legge non va a vedere se da un principio ricavano tutti i cittadini del regno d'Italia lo

stesso lucro e abbiano lo stesso onere, ma stabilisce il principio che l'esportazione del grano non è sottoposta a dazio; oggi non lo è per terra, è quindi giusto che non lo sia neppure per mare.

Per conseguenza, credo che la eguaglianza dei tributi dinanzi allo Statuto e le regole di giustizia richiedano che quanto si fa per gli uni non sia diniegato agli altri, trattandosi della medesima merce.

È poi un'altra questione il cercare se ciò torni egualmente utile a tutte le parti del regno, benchè io creda che anche in questo ordine di idee vi sarebbe da dimostrare che ogni regione d'Italia è interessata a che tale atto di giustizia si compia mercè l'adozione di questo progetto. Si tratta di circoscrivere la deliberazione che oggi vogliamo prendere al punto di stabilire la stessa misura per tutti, vale a dire quella che è accordata all'uscita di terra per trattato, e che non possiamo oggi revocare. Diceva dianzi l'onorevole Michellini: piuttosto che rivocare il dazio di esportazione per mare, perchè non imponete un piccolo dazio tanto a ciò che si esporta per terra quanto a ciò che si esporta per mare? Magari! gli risponderei io; ma la difficoltà sta in ciò che del dazio di esportazione per terra non possiamo disporre, poichè è vincolato per trattato. Ora, ammesso questo, si domanda: è egli giusto, equo, conforme al preciso testo, e, in tutti i casi, allo spirito del nostro Statuto che si debba fare pagare il dazio di esportazione a coloro che non possono a meno di portar via la loro merce per acqua, e che se ne debbano esentare coloro che possono esportarla per via di terra? Ecco il problema a risolvere.

E messo sopra questo punto di vista, quantunque fosse mio precipuo ufficio in questi giorni lo arrovelarmi in tutti i modi per cercare di accrescere l'attivo del bilancio, io non potei non convenire essere di evidente giustizia lo estendere il beneficio della esenzione della esportazione tanto alla uscita per mare che a quella per terra.

Vogliamo noi andare più avanti? Vogliamo oggi, come proponeva l'onorevole La Porta, tirare una semplice riga sopra tutti i dazi di esportazione, o, come altri propongono, obbligare il Ministero entro breve tempo a presentare un progetto di legge? Ma allora, o signori, vi pregherei di riflettere bene alla soverchia portata di tali proposte.

Credetelo, signori, quando avete davanti una situazione finanziaria così grave come la nostra; quando il Ministero vi esorta ad occuparvi di provvedimenti che valgano a stabilire il pareggio del bilancio, sarebbe ironia veramente troppo crudele il cominciare a rispondere a tale invito dando di frego addirittura ad uno dei cespiti importanti del nostro bilancio attivo.

Io quindi prego caldamente la Camera, e confido che essa voglia mantenere la proposizione nei termini in cui fu fatta dal Ministero e fu dalla Giunta consentita, cioè che si compia un atto di giustizia, coll'am-

mettere allo stesso trattamento le merci che escono per mare come quelle che escono per terra, ma che non si vada per ora più in là.

È opportuno l'invito fatto al Ministero di studiare la questione della tassa di esportazione; e per parte mia, che ho già cominciato o fatto cominciare questi studi, non ho alcuna difficoltà di aderirvi; ma non nascondo che studierò sotto il punto di vista che era indicato dall'onorevole Minghetti, cioè che l'erario non ci perda, o, se per caso ci dovesse perdere momentaneamente qualche somma, si avesse un largo compenso nei maggiori proventi che esso trarrebbe dal maggiore sviluppo dei commerci ed industrie.

Questa è una cosa che potrà risultare dall'esame che mi propongo di fare della questione; ma io, ripeto, più in là non potrei andare, e confido che la Camera sarà per accogliere la proposta quale è fatta dalla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Do prima lettura di una proposta dell'onorevole deputato La Porta, il quale vorrebbe sostituire al primo comma dell'articolo 1 le seguenti parole: « Sono soppressi tutti i dazi all'esportazione dei prodotti agricoli industriali del regno. »

La parola spetta al deputato Del Zio.

DEL ZIO. Debbo una risposta all'onorevole Minghetti.

Egli crede che io abbia detto che la nostra tariffa daziaria fosse in vigore nella Venezia prima del 1866.

Io non ho detto ciò che non poteva dire. Ho solamente ricordato come in occasione della guerra del 1866 venisse imposto un dazio di uscita su molte merci nazionali.

Conchiuso posteriormente il trattato di commercio fra l'Austria e l'Italia, dieci di quei prodotti vennero affrancati, ma la libertà del cambio, utilissima nel Veneto, dove la maggior parte di quei prodotti sono abbondanti, non poteva riuscir di egual beneficio al resto dell'Italia quando si fosse escluso dall'affrancamento il vino.

Infatti il riso, il risone, i bozzoli del Veneto non possono entrare in confronto che solo coll'olio e coi vini delle altre parti dell'Italia, quando vengono esportati.

Ho soggiunto poi che riconoscevo essere un comando sovrano dello Statuto quello che prescrive di trattare con eguaglianza di diritto tutti i cittadini dello Stato, e che perciò l'esportazione libera delle dieci merci per terra dovesse essere anche valida per mare.

Però mi sono fatto un dovere di ricordare che nella Sessione precedente la Camera deliberò di non volere il beneficio della correzione della clausola del trattato disgiunto da un'altra questione. Quale questione? Quella sollevata dalle 72 petizioni di comizi agrari del regno.

Sta bene, essi dissero, che voi facciate una riforma daziaria comandata dallo Statuto, ma siccome per la maggior parte d'Italia l'industria vinicola è la

prima delle industrie nazionali, così, correggendo la clausola del trattato di commercio, noi vi domandiamo di estendere anche al vino il beneficio dell'affrancamento. La rappresentanza legale di tutti gl'interessi agrari del regno vi manda in questa petizione un *plebiscito economico*. Ascoltandolo, provvederete ad uno de' più vivi bisogni dell'Italia attuale.

Non ammetto poi quanto mi ha rimproverato in secondo luogo l'onorevole Minghetti, cioè che abbia io allargata la questione. Io sono restato ne' più stretti limiti; io non ho fatto altro che domandare semplici chiarimenti al signor ministro; ed ho presentato un ordine del giorno solo per porre in sicuro una discussione passata.

Fu l'onorevole Sella, come ho detto, che dichiarò di non volersi impegnare a ripresentare il progetto. Se, in contraddizione a questa promessa, lo ha pure ripresentato, io non ho alcun torto se alla mia volta vengo a rivendicare i diritti acquisiti in un anteriore dibattimento.

Insomma nella tornata del 18 dicembre la Camera volle che rimanesse intatta la questione, e disse all'onorevole ministro per le finanze: studiate in questo frattempo la materia, ma quando vi crederete in condizione di definitivamente pronunziarvi, non obliate il desiderio delle popolazioni italiane.

Del resto io non ho nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno della Commissione, purchè venga modificata l'ultima parte, o compreso nell'articolo di legge anche la libera esportazione del vino.

Solo in questo modo non potrebbe essere rimandato alle calende greche il beneficio che dai comizi agrari del regno si è chiesto alla Camera.

PRESIDENTE. È dunque inteso che ella ritira il suo ordine del giorno?

DEL ZIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato ha facoltà di parlare. (*Ai voti!*)

MAUROGÒNATO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Nisco. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura della discussione...

D'ONDES-REGGIO V. Mi oppongo alla chiusura.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole D'Ondes ha la parola contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO V. Se l'onorevole Sella avesse lasciate le questioni quali erano state discusse, allora si potrebbe dire, fino ad un certo punto, esaurita la materia; ma egli si piacque di fare una lunga digressione sopra gli zolfi in Sicilia. Egli intese pietà per quella povera gente lavoratrice; ed io veramente mi congratulo che finalmente abbia inteso pietà l'onorevole Sella, egli il quale veramente non ne suole avere per molti (*ilarità*), per vecchi, a cagion di esempio, che

muoiono, che non hanno nè pane nè medicamenti; per questi, 26 centesimi al giorno bastano, per questi non v'è pietà.

Ma poi disse altre cose importanti che meritano qualche risposta. Egli mi pare divisasse cosa, la quale sarebbe veramente una grave sventura per la Sicilia, per cui l'isola tutta meriterebbe pietà, cioè porre l'ingenerimento governativo sopra quelle miniere...

MINISTRO PER LE FINANZE. No, niente affatto.

D'ONDES-REGGIO V. Questa è una delle tante... (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Scusi, ella ha chiesto la parola contro la chiusura, e non può entrare nel merito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola per un fatto personale.

D'ONDES-REGGIO V. Mi scusi, io non fo che accennare quelle questioni, come sull'altra delle strade ferrate. Le strade ferrate si debbono fare, ma i danari per farle non si danno, e così si va sempre alle calende greche, mentre poi per strade ferrate di altri luoghi i danari si trovano con facilità.

Insomma fa d'uopo che si diano delle risposte all'onorevole Sella, perchè non vorrei che, tacendo, si potesse supporre che noi acconsentiamo ai concetti del signor ministro, e principalmente a quello di mettere le mani sopra le proprietà delle miniere in Sicilia per farci un gran beneficio. In Sicilia lo riterrebbero, ripeto, come un flagello, come la più grande delle sventure, lo creda l'onorevole Sella.

Queste sono le ragioni per cui io non vorrei che si chiudesse la discussione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Che l'onorevole D'Ondes-Reggio mi rimproveri di crudeltà... (*Interruzioni a sinistra*)

Non ho intenzione di prolungare la discussione; piglio la parola puramente per un fatto personale. (*Parli! parli!*)

Egli è libero nei suoi giudizi, se mi crede senza cuore; però egli si sbaglia di molto. Può essere che nei movimenti del mio cuore io abbia, come ogni uomo, qualche preferenza, e che sia tratto da speciale simpatia verso coloro che lavorano (*Ilarità*); questo è possibile. Ma lasciamo stare tale questione. Non è l'epiteto di *crudel*e che io ho voluto rilevare; giudichi ciascuno come crede la mia condotta. Ma siccome l'onorevole D'Ondes mi ha attribuito il concetto che lo Stato debba metter mano nella proprietà delle miniere in Sicilia, io credo che mi sia lecito di respingere quest'affermazione, dichiarandogli che essa è contraria al vero da capo a fondo. Egli posso dire di più che mi sono trovato parecchie volte in Commissioni e Comitati, dove è stata studiata, discussa e ventilata la questione della proprietà delle miniere...

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO PER LE FINANZE... ed il mio avviso è stato che fosse una questione gravissima, la quale deve essere considerata soprattutto riguardo ai fatti esistenti; ma posso assicurare l'onorevole D'Ondes-Reggio, e se ne può informare, che, prima di tutto, io fui sempre d'avviso doversi rispettare i diritti dei privati, ed ho citato la Sicilia come un paese in cui fosse impossibile il cambiare l'aspetto delle proprietà delle miniere.

Io spero che l'onorevole D'Ondes-Reggio, se mi crede crudele, vorrà almeno ritenermi per veritiero; poichè, se merito rimprovero, egli è di essere qualche volta troppo crudamente veritiero.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera...

D'ONDES-REGGIO V. Permetta: ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole D'Ondes-Reggio: non vi è stato fatto personale nelle parole dell'onorevole ministro.

D'ONDES-REGGIO V. Io voglio soltanto ringraziare l'onorevole ministro di questa dichiarazione che ha fatto, e niente più di questo io desiderava. E non metto punto in dubbio la verità di quello che egli ha asserito.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha la parola per un appello al regolamento.

LA PORTA. Io mi tengo strettamente al richiamo al regolamento; non fo quistione di convenienza, poichè il ministro delle finanze rispose lungamente alle poche parole che io dissi.

Io vi prego solo a non volerli costringere, per esercitare il diritto che ho di rispondere all'onorevole ministro delle finanze, a far osservare che siamo in scarso numero, che ora si tratta di una quistione molto importante, per cui è bene sia presente il maggior numero possibile dei nostri colleghi; non costringeteci a valerci di questo diritto che abbiamo io e l'onorevole Crispi che ha chiesto prima di me la parola.

Voci a destra. Oh! oh!

LA PORTA. Sì, signori, io ho questo diritto, e dichiaro che, se vi sarò costretto, saprò valermene. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Coloro che credono che la discussione generale debba essere chiusa, sono pregati ad alzarsi.

LA PORTA. Prego l'onorevole presidente a voler verificare se siamo in numero. (*Rumori — Segue l'alzata*)

Una voce a destra. Ci vogliono quindici deputati che facciano questa domanda.

LA PORTA. Siamo quindici.

PRESIDENTE. Si verificherà se la Camera è in numero.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

A quanto pare, l'onorevole presidente...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Di San Donato, la Presidenza sta ora verificando se la Camera è in numero.

DI SAN DONATO. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Permetta, le ripeto...

DI SAN DONATO. Non si può verificare, se non coll'appello nominale.

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, il presidente è sempre in diritto di verificare se la Camera è in numero, e di fare ciò nel modo che crede; non è che quando c'è una istanza formale in iscritto per l'appello nominale che il presidente vi deve aderire. Fino ad ora non venne presentata tale istanza, ed il presidente è quindi nel suo diritto.

DI SAN DONATO. È necessario che il paese conosca i deputati che non vengono mai! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Il numero legale essendo di 220, e risultando dalla verifica che i presenti non sono che 140, la Camera non è in numero.

DI SAN DONATO. Io domando che sia fatto l'appello nominale. (*Rumori*)

Voci a destra. No! no!

Voci a sinistra. Sì! sì! (*Rumori in vario senso*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di fermarsi un momento perchè c'è da stabilire l'ordine del giorno.

DI SAN DONATO. Rinnovo la proposta fatta: è giusto che il paese sappia quali sono i deputati onorari e quali gli effettivi.

MORELLI DONATO. (*Abbandonando il suo banco*) Non siamo in numero! La seduta è sciolta. (*Rumori — Agitazione*)

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, la prego di fare silenzio e di riprendere il suo posto.

MORELLI DONATO. Io non feci altro che rilevare l'inopportunità della proposta del deputato Di San Donato.

PRESIDENTE. La prego di far silenzio.

MORELLI DONATO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

MORELLI DONATO. Debbo far osservare al signor presidente che le mie parole erano nello scopo di notare l'inopportunità della proposta Di San Donato, perchè quando il presidente ha dichiarato, dopo avere veri-

ficato, che la Camera non è in numero, a me pareva che la seduta fosse di per sé sciolta.

PRESIDENTE. Io le fo osservare che la seduta non può essere sciolta se non quando il presidente lo ha esplicitamente dichiarato, perchè, innanzitutto, bisogna stabilire l'ordine del giorno, e può essere che il presidente abbia bisogno di fare delle comunicazioni alla Camera prima che si separi, come appunto è il caso attuale.

DI SAN DONATO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Siccome l'onorevole Morelli si è permesso di dare dell'*inopportuna* alla mia proposta, io insisto perchè questa abbia luogo. Il paese deciderà se sia più opportuno quello che domandava io o quello che ha detto l'onorevole Morelli.

PRESIDENTE. I signori deputati che erano stati designati per procedere allo squittinio delle schede per la nomina del commissario mancante alla Commissione del bilancio, si compiacquero di riunirsi ed hanno presentato alla Presidenza il seguente processo verbale:

« I sottoscritti della Commissione incaricata dello scrutinio per il commissario del bilancio, hanno riconosciuto che il numero delle schede era di sole 213, e il numero legale essendo di 220, la votazione è nulla. »

Per ciò si dovrà rinnovare la votazione nella prima seduta pubblica che avrà luogo.

Domani vi sarà Comitato privato alle ore 11 e seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4 1/2 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario del bilancio;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per la parificazione del trattamento daziario per alcune merci esenti dai dritti soltanto all'esportazione per via di terra;

3° Discussione del bilancio interno della Camera pel 1870 (*In Comitato segreto*).